



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nuovo PIANO DEL PARCO

Piano Territoriale

Documento 3

NORME DI ATTUAZIONE

*Approvazione Giunta provinciale
Delibera n. 2115 del 5 dicembre 2014*

dicembre 2014

dott. Roberto Zoanetti

dott. Matteo Viviani



NORME DI ATTUAZIONE - NUOVO PIANO DEL PARCO
Indice

Capo I - Quadro operativo di carattere generale

- Art. 1 - Finalità generali del piano
- Art. 2 - Effetti del piano
- Art. 3 - Modalità di attuazione del piano
- Art. 4 - Rapporto tra programmazione annuale, pluriennale e norme di attuazione
- Art. 5 - Piani d'Azione
- Art. 6 - Divieti di carattere generale
- Art. 7 - Misure di conservazione degli habitat e delle specie Natura 2000

Capo II - Destinazioni d'uso e gestione ambientale

- Art. 8 - Zonizzazione
- Art. 9 - Riserve integrali - A
- Art. 10 - Riserve guidate B1 - Alpi e rupi
- Art. 11 - Riserve guidate B2 - Boschi ad evoluzione naturale
- Art. 12 - Riserve guidate B3 - Boschi a selvicoltura naturalistica
- Art. 13 - Riserve guidate B4 - Pascoli
- Art. 14 - Riserve guidate B6 - Prati e coltivi, insediamento sparso
- Art. 15 - Riserve controllate - C
- Art. 16 - Riserve speciali (RS)
- Art. 17 - Disciplina delle Riserve speciali
- Art. 18 - Ambiti di particolare interesse (API)
- Art. 19 - Disciplina degli Ambiti di particolare interesse
- Art. 19bis - Raccordo con la normativa provinciale ed il piano urbanistico provinciale

Capo III - Politiche di tutela

- Art. 20 - Tutela delle acque
- Art. 21 - Tutela dei ghiacciai
- Art. 22 - Tutela dei geositi
- Art. 23 - Tutela dei monumenti vegetali
- Art. 24 - Tutela della flora
- Art. 25 - Disciplina della raccolta dei funghi
- Art. 26 - Conservazione della fauna
- Art. 27 - Disciplina dell'esercizio della caccia e della pesca
- Art. 28 - Regolamentazione della messa a norma e recupero ambientale delle attività estrattive esistenti

Capo IV - Attrezzature e servizi

- Art. 29 - Sentieristica
- Art. 30 - Viabilità forestale
- Art. 31 - Disciplina degli accessi a piedi e con mezzi non motorizzati
- Art. 32 - Disciplina del transito con mezzi a motore
- Art. 33 - Strutture ricettive e turistiche

Capo V - Gestione patrimonio edilizio

- Art. 34 - Interventi conservativi, di riqualificazione e recupero architettonico e classificazione normativa del patrimonio edilizio

Capo VI - Attività di ricerca scientifica, sanzioni, norme transitorie e finali

- Art. 35 - Attività di ricerca scientifica
- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 - Disposizioni finali e transitorie

NB: Nelle norme che seguono si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- *residenti*: si tratta degli abitanti iscritti all'anagrafe dei comuni interessati dagli areali a cui la norma si riferisce in modo specifico. Pertanto in qualche caso si intendono esclusivamente quelli di uno o più Comuni, in altri casi, più in generale, si intendono quelli di tutti i Comuni coinvolti dalla prescrizione;

- *aventi diritto*: si tratta di coloro che posseggono la titolarità di un diritto sull'uso di un bene in base agli ordinamenti vigenti o a contratti o convenzioni (attività agrosilvo-pastorali, usi civici, attività venatoria e di pesca, accesso strade forestali, attività manutentive, di vigilanza e di servizio). Gli aventi diritto possono essere riferiti al comune o frazione di appartenenza ovvero agli altri enti territoriali (A.S.U.C. e Comunità delle Regole di Spinale e Manez);

- *risorse riproducibili*: flora spontanea, funghi e prodotti del sottobosco; definizione comunque riferita alla sola componente vegetale dell'ecosistema (con esclusione della componente animale).

Viene precisato che le autorizzazioni rilasciate dal Parco ai sensi delle presenti Norme non assorbono le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

CAPO I - QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE

ART.1 - FINALITA' GENERALI DEL PIANO

- 1.1. Il Piano del Parco Naturale Adamello Brenta, successivamente indicato come Piano, o PdP, indica gli obiettivi e gli strumenti della disciplina urbanistica e territoriale delle risorse ambientali, naturali, storico-culturali ed economiche disponibili.
- 1.2. Il PdP costituisce un progetto-quadro di conservazione ambientale e di sviluppo sostenibile e a questo fine indica le misure attive e passive per la tutela e per l'uso sociale del territorio e dell'ambiente naturale. A questo fine il PdP indica gli obiettivi generali e le priorità d'intervento, i settori entro cui appare necessario promuovere nuove conoscenze ed attivare la pianificazione di livello subordinato da attivare con Piani d'Azione e particolareggiati di cui all'Art. 5 seguente.
- 1.3. Il PdP è costituito dai seguenti documenti:
 - 1.3.1. una relazione, premessa a queste norme, per un inquadramento ed una presentazione generale delle principali problematiche affrontate e degli strumenti adottati;
 - 1.3.2. n° 4 tavole di progetto per i riferimenti normativi e d'indirizzo di cui alle presenti Norme di Attuazione, inerenti rispettivamente: Tav. 1 - Zonizzazione ed elementi di pregio paesaggistico culturale, Tav. 2 - Infrastrutture e strutture edilizie, Tav. 3 - Carta degli habitat Natura 2000, Tav. 4 Inquadramento urbanistico provinciale;
 - 1.3.3. le presenti Norme di Attuazione;
 - 1.3.4. le misure di conservazione ai sensi dell'art. 38 della L.P. 11/07;
 - 1.3.5. l'Elenco Manufatti che riporta per ogni manufatto censito la classe di riferimento;
 - 1.3.6. l'Elenco dei siti di interesse geomorfologico di cui all'art. 22 seguente;
 - 1.3.7. l'Elenco degli alberi monumentali, di cui all'art. 23 seguente.
- 1.4. Il PdP con tutti i suoi elaborati ha valore prescrittivo e normativo di tipo urbanistico-territoriale all'interno del confine del Parco come definito dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n.5, successivamente definito PUP, mentre ha valore indicativo per le aree esterne ad esso.
- 1.5. La Tav. 4 individua con appositi segni grafici: le aree agricole di pregio, i beni ambientali, le aree di protezione fluviale e dei laghi, le aree sciabili, già presenti nel PUP e per gli stessi assicura coerenza con la normativa provinciale di riferimento.
- 1.6. Il PdP istituisce altresì norme di regolamento generale per il prelievo delle risorse riproducibili, per il comportamento dei visitatori, per l'organizzazione degli accessi, ecc., indicando di volta in volta la necessità di redigere più specifici regolamenti di settore su temi o contesti particolari.

ART. 2 – EFFETTI DEL PIANO

- 2.1. Le prescrizioni del PdP sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno del Parco attività direttamente o indirettamente disciplinate dalle presenti norme.
- 2.2. Il PdP entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione da parte della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2.3. Il PdP ha efficacia a tempo indeterminato.
- 2.4. È sempre ammessa la presentazione di varianti parziali per la correzione o l'aggiornamento di aspetti di settore, mentre una revisione generale del PdP è prevista entro 10 anni dalla stessa data, con l'eventuale predisposizione di un'apposita variante-quadro. Eventuali modifiche inerenti la zonizzazione e la programmazione territoriale dovranno essere proposte d'intesa con i Comuni o altri Enti a carattere amministrativo territorialmente interessati.
- 2.5. Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 della L.P. 1/08, entro i confini dell'area protetta, il piano del parco tiene luogo dei piani regolatori generali dei comuni.

- 2.6. A decorrere dalla data di deliberazione del Comitato di gestione della proposta di piano, le previsioni di natura urbanistica-edilizia in essa contenute sono soggette alla disciplina di salvaguardia come previsto dall'Art. 33 del DPP 21.01.2010, n. 3-35/Leg.
- 2.7. Qualora il confine esterno del Parco corrisponda ad una strada di qualsiasi categoria ovvero ad un sentiero, lo stesso confine corrisponde al lato interno dell'infrastruttura medesima.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 3.1. Per la realizzazione delle finalità generali del Parco, oltre all'attuazione ordinaria della presente normativa, il PdP si attua in tempi successivi mediante:
 - 3.1.1. progetti curati dall'Ente Parco per la tutela attiva o per la gestione diretta di beni o manufatti, ivi compresi i piani di azione di cui al successivo Art. 5; per la tempistica di redazione dei piani di azione (PA) di cui al successivo Art. 5 vale la priorità così come elencata nel cronoprogramma riportato nel Documento 1 – Relazione del Nuovo Piano del Parco. In particolare il PA - Piano di gestione del patrimonio edilizio (in adeguamento all'Art. 61 della L.P. 1/08) verrà redatto con priorità assoluta ed adottato entro il 2015;
 - 3.1.2. regolamenti approvati o aggiornati per il tramite dei Programmi annuali di gestione, qualora previsti dalle presenti norme di attuazione o da leggi;
 - 3.1.3. prosecuzione delle procedure di verifica dei manufatti edilizi classificati I "manufatto incongruo" di cui all'art. 34 delle presenti norme e riportati in Tav. 2;
 - 3.1.4. acquisizione dei diritti reali, assunzioni in affitto e/o deliberazioni di accordi relativi ai beni immobili funzionali alla gestione del Parco o la cui gestione è eminentemente finalizzata agli obiettivi naturalistico-ambientali e legati alla promozione del turismo sostenibile, con esclusione di qualsiasi altra possibilità d'uso salvo accordi con portatori di interesse pubblico;
 - 3.1.5. corresponsione di indennizzi per il mancato reddito derivante ai proprietari dei beni interessati dal Parco, a seguito dell'attuazione di particolari restrizioni all'uso delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 44 comma 4 lett. d) della L.P. 23 maggio 2007 n.11 e dell'art. 36 del DPP 21.01.2010, n. 3-35/Leg;
 - 3.1.6. azione di vigilanza sul territorio del Parco, anche in accordo con altri organi deputati alla vigilanza; segnalazione per competenza ai Sindaci territorialmente competenti di eventuali abusi edilizi riscontrati; nel caso che l'abuso coinvolga proprietà di altri Enti territoriali, verrà comunicata la notizia agli stessi;
 - 3.1.7. concorso di Enti o di privati alla realizzazione delle singole iniziative previste dal PdP;
 - 3.1.8. compatibilmente con le risorse disponibili, incentivi finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati, finalizzati a favorire l'applicazione di buone pratiche in agricoltura, nel campo edilizio e delle energie rinnovabili, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico delle genti residenti nei Comuni del Parco Naturale.
- 3.2. Salvo quanto diversamente specificato nei successivi articoli, le modalità di gestione delle attività silvopastorali sono demandate agli strumenti di pianificazione previsti dalle leggi vigenti.
- 3.3. La modifica dei Piani d'Azione di cui al punto 3.1.1 e successivo Art. 5 ed i regolamenti di cui al punto 3.1.2, l'adozione dei Piani particolareggiati e le modifiche cartografiche del presente Piano Territoriale, qualora aventi anche solo parziali contenuti urbanistici, necessitano, prima della approvazione, dell'espletamento della procedura prevista per le varianti urbanistiche ai sensi del regolamento di attuazione della L.P. n.11/2007.

ART. 4 - RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PLURIENNALE E NORME DI ATTUAZIONE

- 4.1. Ai sensi dell'art. 18 del DPP 21.01.2010, n. 3-35/Leg, il Comitato di gestione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla sua vigenza, adotta il Programma pluriennale che prevede obiettivi, standard di attività, interventi e servizi generali, modalità di verifica e valutazione dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario per le azioni del Parco.
- 4.2. Ai sensi dell'art. 19 del DPP 21.01.2010, n. 3-35/Leg, il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera il Programma annuale di gestione, che costituisce il documento tecnico-programmatico attraverso il quale sono individuate le priorità e si organizzano le concrete fasi attuative del Piano, ricomprendendo eventualmente anche i Piani d'Azione di cui al successivo Art. 5. I Regolamenti e gli altri strumenti di carattere integrativo e attuativo del PdP, la cui adozione è rimandata dalle presenti Norme al Programma annuale di gestione, salvo modifica, mantengono valore a tempo indeterminato. Per tramite dei Programmi annuali di gestione, il Comitato di Gestione esercita le competenze autorizzative puntualmente individuate nei successivi articoli.

ART. 5 - PIANI D'AZIONE

- 5.1. Il Comitato di Gestione del Parco, d'intesa con gli Enti proprietari territorialmente interessati (Comuni, Comunità delle Regole Spinale e Manez e A.S.U.C.), predispone e adotta Piani d'Azione, d'ora in poi indicati come PA, che verranno approvati nell'ambito del Programma annuale di gestione. I PA aventi contenuto di carattere urbanistico verranno approvati con l'iter previsto dall'Art. 32 del DPP 21.01.2010, n. 3-35/Leg (regolamento di attuazione della L.P. 11/07) e nel rispetto della disciplina del Capo IX della L.P. 1/08 e Capo IV del DPP 13.06.2010, n. 18-50/Leg e ss. mm.
- 5.2. I PA sono predisposti per i territori ed i settori funzionali per i quali è necessario un intervento di carattere integrativo ed attuativo del PdP.
- 5.3. Di seguito vengono elencati:
 - 5.3.1. Piani territoriali:
 - 5.3.1.1. Piani di gestione delle Riserve speciali di cui all'Art. 16;
 - 5.3.1.2. Piani di gestione degli Ambiti di Particolare Interesse di cui all'Art. 18;
 - 5.3.1.3. Piani particolareggiati di Dengolo, Todesca, Ragada, Claemp e Milegna che costituiscono stralcio funzionale dei piani di gestione delle riserve o degli ambiti di riferimento. I perimetri delle aree interessate a Piani particolareggiati, individuati preliminarmente nella Tav. 2, potranno essere modificati in sede di approvazione anche sulla base delle indicazioni del piano d'azione. Per i piani attuativi già in vigore relativamente agli abitati di Pimont, Cavaipeda, Nagalù, Selva e Castalot eventuali modifiche potranno essere apportate ai sensi della legge urbanistica provinciale.
 - 5.3.2. Piani di settore:
 - 5.3.2.1. Strategia quinquennale della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS);
 - 5.3.2.2. Piano per la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica del sistema delle malghe del Parco;
 - 5.3.2.3. Piano per il monitoraggio e la tutela delle acque del Parco;
 - 5.3.2.4. Piano d'azione quadriennale dell'Adamello Brenta Geopark;
 - 5.3.2.5. Piano del paesaggio;
 - 5.3.2.6. Piano di intervento di ripristino ambientale e messa in sicurezza dei laghi alpini e delle strutture connesse nell'area Adamello - Presanella;
 - 5.3.2.7. Piano dei monitoraggi;
 - 5.3.2.8. Piano di gestione del patrimonio edilizio (in adeguamento all'Art. 61 della L.P. 1/08).
- 5.4. Preventivamente alla loro approvazione i Piani d'Azione di cui al punto 5.3.2 (Piani di settore) viene acquisito il parere del Comitato scientifico delle aree protette.

- 5.5. L'elaborazione dei Piani d'Azione di cui al punto 5.3.1 (Piani territoriali) si avvarrà della fase partecipativa.

ART. 6 - DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

- 6.1. Fermo restando i divieti generali e quelli speciali imposti per le aree a Parco dalla legislazione provinciale, il Piano del Parco vieta, all'interno del territorio, i seguenti interventi e attività:
- 6.1.1. movimenti di terra capaci di alterare il profilo naturale del terreno e lesivi degli elementi geomorfologici caratterizzanti il territorio del Parco, fatti salvi specifici pareri rilasciati dal Parco nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali, o nel caso di interventi che ai sensi della normativa provinciale non richiedono procedura urbanistica-ambientale, è prevista comunicazione al Parco con eventuale silenzio-assenso dopo 30 giorni. Sono inoltre fatte salve le fattispecie rientranti nelle previsioni degli articoli seguenti;
 - 6.1.2. opere di regimazione dei corsi d'acqua che comportino rilevanti manufatti o opere murarie in vista, salvo casi di comprovata necessità;
 - 6.1.3. opere di derivazione d'acqua e modifica degli invasi dei laghi naturali per scopo idroelettrico, salvo i casi previsti dall'Art. 20 seguente;
 - 6.1.4. la realizzazione di bacini di accumulo idrico a cielo aperto ai fini dell'innevamento artificiale;
 - 6.1.5. sottrazione permanente di aree boscate che siano lesive, per ubicazione ed estensione e valore naturalistico, delle esigenze di tutela e di conservazione ambientale, fatti salvi specifici pareri rilasciati dal Parco nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali, o nel caso di interventi che ai sensi della normativa provinciale non richiedono procedura urbanistica-ambientale, è prevista comunicazione al Parco con eventuale silenzio-assenso dopo 30 giorni. E' inoltre fatto salvo quanto previsto dall'Art. 15;
 - 6.1.6. nuove cave di qualsiasi tipo;
 - 6.1.7. discariche, e depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi tipo, fatti salvi i depositi temporanei connessi a cantieri autorizzati e nel rispetto delle normative specifiche di riferimento;
 - 6.1.8. utilizzo di pesticidi, sostanze diserbanti o disseccanti e concimi chimici;
 - 6.1.9. mercati ambulanti, depositi e accumuli di merci all'aperto, fatte salve le autorizzazioni in essere e le tradizionali attività agro-silvo-pastorali;
 - 6.1.10. depositi di roulotte e di camper;
 - 6.1.11. impianti di piscicoltura;
 - 6.1.12. nuove strade veicolari, ivi comprese quelle forestali, ad eccezione di quelle previste, al di fuori delle Riserve integrali A, ai fini dello svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, nei Piani d'Azione delle Riserve speciali e degli ambiti di cui all'Art. 5 o, al di fuori di queste aree, negli strumenti di pianificazione forestale. Fino ad approvazione dei Piani d'Azione delle RS e API di cui all'Art. 5 fanno fede le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale. Il Parco in accordo con gli enti proprietari ed i servizi forestali promuove lo studio, per ambiti omogenei, delle necessità di infrastrutture forestali. L'inserimento di tali piani all'interno del Programma annuale di gestione corrisponde alle previsioni del primo periodo del presente comma. Sono consentite strade provvisorie di servizio ai cantieri autorizzati, previa specifica e puntuale previsione all'interno del progetto e subordinati al parere del Parco che ne accerta la compatibilità con gli obiettivi di tutela ambientale e di conservazione naturalistica affidati al Parco e l'insussistenza di valide alternative tecniche; tali strade provvisorie saranno obbligatoriamente oggetto di intervento di ripristino ambientale al termine del loro specifico utilizzo e comunque entro il termine fissato dal Parco. Mantiene comunque validità quanto previsto dall'Art. 17 relativamente al "Piano integrato di viabilità forestale per i versanti anauni del Parco" nelle riserve RS1 e RS2. Eventuali ulteriori esigenze di viabilità forestale riferite ad aree non soggette a pianificazione forestale, non

- ricomprese nei Piani d’Azione delle RS e API e al di fuori degli studi per ambiti omogenei di cui sopra, dovranno essere valutate all’interno dei Programmi annuali di gestione.
- 6.1.13. nuovi sentieri, con le prescrizioni di cui all'Art. 29 seguente, fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti dal Parco, in accordo con gli Enti proprietari, per finalità di osservazione e di educazione naturalistica, storico e culturale oppure richiesti per le medesime finalità dagli Enti proprietari o la SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) e previsti nel Programma annuale di gestione e previo esito positivo di valutazione ambientale;
 - 6.1.14. la costruzione e la gestione di complessi turistici ricettivi all’aperto;
 - 6.1.15. il campeggio libero, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco per motivi di ricerca scientifica e interesse pubblico e manutenzione del territorio. Il Parco potrà predisporre nell’ambito dei Programmi annuali di gestione un regolamento che individui aree dove permettere il campeggio libero occasionale comunque limitato ad un solo pernottato. Sono inoltre ammessi gli allestimenti mobili come definiti dalla L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 nelle aree appositamente individuate nella Tav. 2 del PdP che, nella fattispecie, costituisce strumento ricognitivo esclusivamente di tipo gestionale; per l’esercizio di tali attività il Parco potrà predisporre uno specifico Regolamento, nell’ambito dei Programmi annuali di gestione;
 - 6.1.16. l’allestimento di strutture mobili di riparo (tensostrutture), fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco sulla base dei criteri fissati nell’ambito del Regolamento approvato con il Programma annuale di gestione 2009 (e ss. mm.) che detta prescrizioni relativamente a ubicazione, periodo di utilizzo, colori e dimensioni, le quali non potranno comunque superare i 300 mq e per la durata temporale massima di una settimana; per quanto concerne le tende ombreggianti si rimanda all’Art. 34.11.13 (classe XIV – altre strutture ricettive e turistiche).
 - 6.1.17. interventi edilizi ex novo, ad eccezione di quelli appositamente previsti nelle singole riserve per il recupero del patrimonio esistente e la ricostruzione sugli antichi ruderi, con le indicazioni di cui all'Art. 34 delle presenti Norme; sono invece ammesse le costruzioni funzionali alla gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco, autorizzate nell’ambito dei Programmi annuali di gestione, e quanto previsto agli articoli 15 e 34, nonché eccezionalmente l’allestimento di strutture mobili e occasionali a supporto di manifestazioni autorizzate dalla Giunta esecutiva;
 - 6.1.18. la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente autorizzati dalla Giunta del Parco nel limite massimo di mq 500 e, oltre tale limite, i casi espressamente previsti per specifiche esigenze nei Programmi annuali di gestione. E’ sempre ammessa la manutenzione delle pavimentazioni esistenti;
 - 6.1.19. la costruzione di nuovi parcheggi, oltre quelli appositamente previsti nella Tav. 2 e quelli che potranno essere previsti per specifiche esigenze entro i Programmi annuali di gestione;
 - 6.1.20. il sorvolo a motore ai sensi e con le deroghe della L.P. 5/96 e ss. mm.;
 - 6.1.21. nuovi attraversamenti di linee aeree elettriche e telefoniche salvo nei limitati casi di provata necessità tecnica per modesti attraversamenti e linee che sfruttano impianti teleferici esistenti;
 - 6.1.22. rilevanti infrastrutture tecnologiche, anche in ampliamento di situazioni esistenti, compresa la posa in opera di parabole, antenne e impianti di telecomunicazione e trasmissione dati, al di fuori delle aree previste nella Tav. 2 e fatte salve le esigenze di protezione civile;
 - 6.1.23. l’allestimento di qualsiasi pubblicità commerciale all'aperto, salvo quanto previsto all’Art. 15 e quanto segue:
 - 6.1.23.1. insegne o cartelli indicatori di esercizi pubblici, non luminosi, collocati nelle immediate vicinanze o sull’edificio stesso, previa autorizzazione del Parco;

- 6.1.23.2. segnaletica relativa agli esercizi pubblici, collocati a distanza dagli stessi, predisposti secondo un manuale tipologico approvato dal Parco;
- 6.1.24. l'emissione di suoni e rumori capaci di molestare gli animali ed il godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori, fatte salve le attività regolamentate da leggi di settore. Sono consentite, previa valutazione ambientale qualora necessaria, le manifestazioni canore e musicali di carattere culturale e tradizionale, quando non comportino l'uso di impianti di amplificazione. Sono altresì eccezionalmente consentite manifestazioni musicali diverse da quelle sopra evidenziate, previa autorizzazione della Giunta esecutiva;
- 6.1.25. le manifestazioni pirotecniche;
- 6.1.26. l'allestimento di insegne luminose e di impianti fissi di illuminazione di qualsiasi tipo non a servizio degli edifici, fatti salvi gli impianti esistenti e quelli autorizzati contestualmente ad impianti e piste da sci;
- 6.1.27. l'impiego di motoslitte, di gatti delle nevi e mezzi cingolati similari, al di fuori piste e delle aree innevate destinate all'esercizio sportivo dello sci, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 15 e quanto segue:
- 6.1.27.1. utilizzo da parte degli organi deputati alla vigilanza territoriale e per interventi di protezione civile o, previa comunicazione al Parco, per attività di addestramento per le medesime finalità;
- 6.1.27.2. nel rispetto della normativa statale e provinciale di riferimento, attestazioni giornaliere rilasciate dal Sindaco o dall'Ente proprietario, previa comunicazione al Parco, per esigenze pubbliche ed esclusivamente lungo le strade;
- 6.1.27.3. nel rispetto della normativa statale e provinciale di riferimento, limitatamente al transito su strada, i gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per soli motivi di servizio e di gestione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- 6.1.27.4. nel rispetto della normativa statale e provinciale di riferimento, limitatamente alle strade, gli aventi diritto di uso civico; con il programma annuale di gestione possono essere definite ulteriori limitative modalità di applicazione della presente disposizione; sono escluse le strade forestali ad esclusivo servizio del bosco ai sensi dell'art. 100 della L.P. 11/2007;
- 6.1.27.5. attestazioni stagionali rilasciate dalla Giunta del Parco per le strette esigenze di servizio e di sicurezza dei rifugi d'alta quota "Mandron - Città di Trento" e "Lobbia - Ai Caduti dell'Adamello" per la circolazione al di fuori delle strade con assoluto divieto di trasporto di persone terze;
- 6.1.27.6. nel rispetto della normativa statale e provinciale di riferimento, attestazioni stagionali rilasciate dal Sindaco o dall'Ente proprietario ai proprietari/possessori di edifici privati limitatamente all'esclusivo transito su strada ed indicanti il tragitto più breve per raggiungere l'edificio con esclusione di qualsiasi altra percorrenza;
- 6.1.27.7. la battitura, con gatti delle nevi, di tracciati alternativi alle piste, individuati per accertate esigenze di servizio e di sicurezza, previa autorizzazione del Parco che ne verifica la compatibilità ambientale;
- 6.1.27.8. nel rispetto della normativa statale e provinciale di riferimento, la battitura di percorsi escursionistici limitatamente ai tracciati delle strade o infrastrutture idonee, previa autorizzazione del Parco che ne verifica la compatibilità ambientale;
- 6.1.28. impiego di veicoli, tipo quad, su strade innevate in tutto o in parte, ad esclusione delle strade statali e fatte salve le specifiche eccezioni individuate per le motoslitte al punto 6.1.27 qualora il mezzo sia provvisto di cingoli;

- 6.1.29. l'immersione subacquea e l'uso di natanti, fatti salvi i servizi di interesse pubblico, motivi di ricerca scientifica autorizzata dal Parco, nonché particolari iniziative e manifestazioni previste nel Programma annuale di gestione. L'uso di natanti è consentito nel laghetto artificiale di Nembia e nel lago di Tovel secondo uno specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009 (e ssmm);
- 6.1.30. svolgimento di competizioni o manifestazioni motoristiche ad esclusione di quelle effettuate su strade statali;
- 6.1.31. accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli appositi focolari fissi predisposti;
- 6.1.32. molestia agli animali e danneggiamento delle piante, compresa la raccolta di uova, larve, nidi e la raccolta in tutto o in parte di piante e di fiori, salvo i casi consentiti dalle specifiche Leggi in materia;
- 6.1.33. l'estrazione e la raccolta di minerali, di fossili e di altri materiali di interesse geologico, paleontologico e forme concrezionali legate a fenomeni carsici, salvo i casi autorizzati dal Parco per necessità di studio e di ricerca scientifica nel rispetto della L.P. 37/83;
- 6.1.34. la ricerca e il recupero dei reperti bellici oltre a qualsiasi relativa movimentazione del terreno, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione di settore, L. 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico e culturale della vestigia della Prima Guerra Mondiale e Decreto ministeriale 4 ottobre 2002, Allegato A, come meglio specificato al successivo Art. 19bis;
- 6.1.35. la realizzazione di strutture, fisse o mobili, da adibire a Parco divertimenti, salvo i casi autorizzati dalla Giunta esecutiva in funzione della particolare ubicazione e delle caratteristiche costruttive.

ART. 7 MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE NATURA 2000

- 7.1. Le Tav. 3 e Tav. 4 rappresentano con apposito segno grafico le aree ZPS e SIC (ZSC). La disciplina di tali aree corrisponde a quella specifica della riserva di riferimento integrata dalla disciplina di cui ai seguenti commi.
- 7.2. Ai sensi dell'Art. 38 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 il Parco, con il presente articolo, adotta specifiche Misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario ricompresi nelle ZSC e ZPS, di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, ricadenti nel territorio del Parco Naturale e contenute nell'allegato A alle presenti Norme di Attuazione.
- 7.3. Tali Misure di conservazione, che costituiscono un allegato delle presenti Norme di attuazione, integrano e, in caso di contrasto, prevalgono sulle stesse.

CAPO II - DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

ART. 8 - ZONIZZAZIONE

- 8.1. Il territorio del Parco è suddiviso in riserve integrali (A), riserve guidate (B) e riserve controllate (C), individuate nella Tav. 1, nel rispetto delle previsioni dell'Art. 43 comma 2a della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
- 8.2. Ai sensi dell'Art. 43 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, al fine di assicurare la rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi limnologici, floristici, faunistici, biologici, il PdP individua le Riserve Speciali (RS) riportati nella Tav. 1 e di seguito elencate.
- 8.3. Per gestire attivamente la tutela e la valorizzazione di aree provviste di importanti valenze naturalistiche, geomorfologiche, architettonico-paesaggistiche e storico-culturali individuate dal Parco, il PdP delimita gli Ambiti di Particolare Interesse naturalistico, paesaggistico e culturale (API) riportati nella Tav. 1 e di seguito elencati.
- 8.4. Riserve speciali e Ambiti si sovrappongono alle riserve integrali, guidate e controllate, nelle quali è suddiviso il territorio del Parco, non riducendo la superficie delle stesse.
- 8.5. La zonizzazione del Parco si articola pertanto nel seguente sistema di riserve e ambiti:

- 8.5.1. A - RISERVE INTEGRALI (Art. 9)
- 8.5.2. B - RISERVE GUIDATE
- B1 - alpi e rupi (Art. 10)
 - B2 - boschi ad evoluzione naturale (Art. 11)
 - B3 - boschi a selvicoltura naturalistica (Art. 12)
 - B4 - pascoli (Art. 13)
 - B6 - prati e coltivi, insediamento sparso (Art. 14)
- 8.5.3. C - RISERVE CONTROLLATE (Art. 15).
- 8.5.4. RS - RISERVE SPECIALI (Art. 16 e 17)
- 8.5.5. API - AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE (Art. 18 e 19)
- 8.6. Le riserve integrali A sono individuate nella Tav. 1 del PdP e la loro disciplina è dettata dall'Art. 9 a prescindere dalla destinazione d'uso del suolo.
- 8.7. Le riserve guidate B vengono individuate nella Tav. 1 del PdP e sono suddivise in 5 sottoriserve corrispondenti ad altrettanti destinazioni d'uso del suolo: B1 - alpi e rupi, B2 - boschi ad evoluzione naturale, B3 - boschi a selvicoltura naturalistica, B4 - pascoli e B6 - prati e coltivi, insediamento sparso. La loro disciplina è dettata dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14 a seconda della rispettiva destinazione d'uso del suolo.
- 8.8. Le riserve controllate C sono individuate nella Tav. 1 del PdP che si sovrappone alla colorazione piena delle destinazioni d'uso del suolo ivi presenti. La loro disciplina è dettata dall'Art. 15 e per quanto non disciplinato valgono le prescrizioni per gli utilizzi delle risorse e per il patrimonio edilizio di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 34 delle corrispondenti destinazioni d'uso del suolo.
- 8.9. Per le RS individuate ai sensi dell'Art. 16 valgono le previsioni di cui al successivo Art. 17. Previa intesa con le Amministrazioni territorialmente competenti e le Amministrazioni proprietarie saranno approvati appositi Piani d'Azione (PA) ai sensi del medesimo Art. 17.
- 8.10. Per gli API individuati ai sensi dell'Art. 18 valgono le norme della Riserva di riferimento. Previa intesa con le Amministrazioni territorialmente competenti e le Amministrazioni proprietarie saranno approvati appositi Piani d'Azione (PA) ai sensi del Art. 19.
- 8.11. Qualora ambiti e riserve fossero attigui si potrà optare per la definizione di un unico Piano d'Azione per entrambe le aree.
- 8.12. La Tav. 4 rappresenta con apposito segno grafico la delimitazione dei beni del patrimonio dolomitico (DOLOMITI UNESCO). Il Parco collabora attivamente alla rete dei parchi costituita all'interno della Fondazione assicurando coerenza con le finalità e con gli obiettivi conservazionali che sono stati alla base del riconoscimento mondiale.

RISERVE INTEGRALI

ART. 9 - ZONA A - RISERVE INTEGRALI

- 9.1. Le riserve integrali sono costituite in prevalenza dagli ambienti alpini di alta quota, caratterizzati da un grado di antropizzazione minimo, con la consistente presenza di vaste aree indisturbate.
- 9.2. Vi sono consentiti, oltre agli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo ai fini didattico-educativi, solo i seguenti interventi:
- 9.2.1. manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei sentieri individuati nella Tav. 2 del Piano del Parco e sulla base dei disposti del seguente Art. 29;
 - 9.2.2. recupero edilizio e funzionale dei manufatti edilizi designati a servizio del Parco o di rifugio, ristoro visitatori e simili, in base alle prescrizioni normative e alle specifiche tecniche dei successivi Art.li 33 e 34; la ricostruzione di ex bivacchi o rifugi la cui preesistenza sia storicamente documentata, può, in via eccezionale, essere autorizzata all'interno del Programma Annuale di Gestione;
 - 9.2.3. recupero, ricostruzione e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio, predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi;

- 9.2.4. demolizioni di manufatti incongrui di cui all'Art. 34 delle presenti norme;
- 9.2.5. manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di proprietà pubblica.
- 9.3. Possono essere previsti appositi progetti di miglioramento ambientale, autorizzati secondo le previsioni di legge, e di miglioramento paesaggistico per il ripristino naturalistico di zone manomesse, da sottoporre al parere del Comitato scientifico delle aree protette.
- 9.4. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative, previa verifica di valutazione di incidenza, quando necessaria, o autorizzazioni rilasciate dal competente servizio provinciale nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali nei quali il Parco contribuisce con parere, o autorizzazioni del Parco nel caso di interventi che, ai sensi della normativa provinciale, non richiedono procedura urbanistica-ambientale. In tale ultimo caso il Parco verifica la compatibilità ambientale dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7.2.
- 9.5. Le acque dei laghi naturali non possono essere derivate, ad evitare la perdita di naturalità derivante dall'oscillazione del livello dell'acqua.
- 9.6. Sono vietati tutti i prelievi delle risorse riproducibili. In modo rigorosamente riservato, tuttavia, questi sono consentiti solo ai residenti nei Comuni ed aventi diritto degli Enti proprietari interessati dalla Riserva secondo gli usi locali, limitatamente alla raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea, ai sensi dei successivi Art.li 24 e 25. In via eccezionale, possono essere oggetto di prelievo selvicolturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei Piani di gestione forestale approvati. Inoltre, sono ammesse attività di pascolo e di monticazione nelle aree storicamente vocate all'attività pascoliva fatto salvo i casi in cui, con provvedimento motivato dalla giunta del Parco, la stessa attività, sentite le amministrazioni proprietarie, possa avere interferenze negative con gli habitat naturali e con la fauna.
- 9.7. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale.
- 9.8. Le attività venatorie sono riservate unicamente agli aventi diritto e limitate ai prelievi di selezione dei soli ungulati.
- 9.9. L'esercizio della pesca è proibito ai sensi dell'Art. 44, comma 3 della L.P. 11/07.
- 9.10. L'accesso pedonale a queste aree è consentito, con divieto di utilizzo di qualunque altro mezzo di locomozione, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e, limitatamente alla percorrenza delle infrastrutture esistenti, per l'approvvigionamento dei rifugi alpini e per la manutenzione di impianti tecnologici esistenti e del territorio in generale.
- 9.11. E' vietato abbandonare i sentieri con l'unica eccezione per le attività riservate agli aventi diritto e per raggiungere itinerari di interesse alpinistico o storico-culturale legati alla Grande Guerra.
- 9.12. Per la disciplina degli accessi, il Parco può autorizzare, in accordo con l'Ente proprietario, eventuali deroghe per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica.
- 9.13. Le riserve integrali sono segnalate da appositi cartelli posti in luoghi significativi, su strade e sentieri di accesso alla riserva integrale, con richiamo alle norme di tutela.

RISERVE GUIDATE

ART. 10 - ZONA B1 - ALPI E RUPI

- 10.1. Gli ambienti alpini di alta quota definiti Alpi e rupi sono del tutto simili alle riserve integrali di cui all'Articolo precedente, salvo per il maggior grado di antropizzazione. In essi sono consentiti tutti gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo didattico-educativo proprio di un Parco naturale, ed in particolare i seguenti:
 - 10.1.1. manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei sentieri segnalati sulla base dei disposti del seguente Art. 29;
 - 10.1.2. recupero edilizio e funzionale dei manufatti edilizi esistenti; la ricostruzione di ex bivacchi o rifugi la cui preesistenza sia storicamente documentata, può, in via eccezionale, essere autorizzata all'interno del Programma Annuale di Gestione;
 - 10.1.3. recupero, ricostruzione e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi;
 - 10.1.4. demolizioni di manufatti incongrui con le finalità del Parco, di cui all'Art. 34 delle presenti norme;
 - 10.1.5. manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di proprietà pubblica.
- 10.2. I prelievi delle risorse riproducibili sono regolamentati dagli Art.li 24 e 25 seguenti. Le attività di pascolo e di monticazione possono essere recuperate e promosse senza limitazioni entro le aree individuate dai vigenti piani di gestione forestale. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale.
- 10.3. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative, previa verifica di valutazione di incidenza, quando necessaria, o autorizzazioni rilasciate dal competente servizio provinciale nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali nei quali il Parco contribuisce con parere, o autorizzazioni del Parco nel caso di interventi che, ai sensi della normativa provinciale, non richiedono procedura urbanistica-ambientale. In tale ultimo caso il Parco verifica la compatibilità ambientale dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7.2.
- 10.4. Le formazioni boschive sono lasciate ai naturali processi evolutivi; tuttavia possono essere oggetto di prelievo selvicolturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei piani di gestione forestale approvati.
- 10.5. Le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dal seguente Art. 27.
- 10.6. E' vietato l'accesso e il transito con mezzi a motore fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e, limitatamente alla percorrenza delle infrastrutture esistenti, per l'approvvigionamento dei rifugi alpini. Sono inoltre fatti salvi tutti gli usi locali ed i diritti di uso civico dei residenti nel territorio del Parco.

ART. 11 - ZONA B2 - BOSCHI AD EVOLUZIONE NATURALE

- 11.1. Il PdP identifica con un apposito segno grafico le aree boscate a prevalente funzione di protezione/conservazione ambientale entro cui, ai sensi degli strumenti di gestione forestale, non sono di norma prevedibili utilizzazioni selvicolturali di qualche rilievo e pertanto sono lasciate ai naturali processi evolutivi. Peraltro possono invece essere oggetto di prelievo selvicolturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei piani citati.
- 11.2. Il confine fra la riserva guidata B2 e la riserva guidata B3 - di cui all'Art. 12 seguente - è da considerare indicativo, essendo stato desunto sulla base delle prevalenti previsioni dei singoli strumenti di gestione forestale attualmente vigenti. Sono ammessi interventi di miglioramento del bosco previsti da specifici programmi o progetti, ove ritenuto necessario

- per il potenziamento ed il recupero dei requisiti di naturalità ed efficienza ecologico-ambientale.
- 11.3. Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare in queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un altro.
 - 11.4. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative, previa verifica di valutazione di incidenza, quando necessaria, o autorizzazioni rilasciate dal competente servizio provinciale nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali nei quali il Parco contribuisce con parere, o autorizzazioni del Parco nel caso di interventi che, ai sensi della normativa provinciale, non richiedono procedura urbanistica-ambientale. In tale ultimo caso il Parco verifica la compatibilità ambientale dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7.2.
 - 11.5. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla spontanea evoluzione, con la sola eccezione - opportunamente prevista dagli strumenti di gestione forestale - di situazioni con terreni franosi, nei casi di difesa dalle valanghe. Sono sempre ammessi interventi di coltivazione e di manutenzione dei prati.
 - 11.6. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.
 - 11.7. È vietata l'apertura di nuove strade forestali, salvo il caso che queste siano previste nei Piani d'Azione di cui agli Art.li 17 e 19 o negli strumenti di gestione forestale in assenza dei Piani d'Azione, a servizio dei boschi a selvicoltura naturalistica di cui alla zona B3.
 - 11.8. Valgono in quanto applicabili i disposti degli Art. 29, 30, 31, 32, fatta comunque salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, le attività agrosilvopastorali e, limitatamente alla percorrenza delle infrastrutture esistenti, per l'approvvigionamento dei rifugi alpini.
 - 11.9. Per i fabbricati esistenti, valgono le norme del seguente Art. 34.

ART. 12 - ZONA B3 - BOSCHI A SELVICOLTURA NATURALISTICA

- 12.1. Sono costituiti dalle aree boscate a funzione multipla, entro cui si attua la selvicoltura naturalistica. Le forme di utilizzazione selvicolturale sono precisate dalla normativa provinciale di riferimento e dai vigenti strumenti di pianificazione forestale, che potranno essere aggiornati confermando le seguenti linee guida di carattere generale:
 - 12.1.1. pianificazione delle utilizzazioni e degli interventi selvicolturali in modo da conseguire la salvaguardia, ovvero il potenziamento e il recupero dei requisiti di naturalità e di stabilità degli ecosistemi forestali;
 - 12.1.2. promozione della rinnovazione naturale del bosco, della complessità strutturale dei soprassuoli e massima valorizzazione delle specie autoctone; nelle peccete e nelle abetine sono da favorire le specie carenti ed in particolare le latifoglie e il Larice;
 - 12.1.3. sostegno al durevole assolvimento delle funzioni protettive, idrogeologiche e paesaggistiche dei soprassuoli boscati.
- 12.2. Il confine fra la riserva guidata B3 e la riserva guidata B4 ha valore indicativo, in quanto dipendente dalle prescrizioni assunte di volta in volta dagli strumenti di gestione forestale.
- 12.3. Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare in queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un'altro.
- 12.4. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative, previa verifica di valutazione di incidenza, quando necessaria, o autorizzazioni rilasciate dal competente servizio provinciale nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali nei quali il Parco contribuisce con parere, o autorizzazioni del Parco nel caso di interventi che, ai sensi della normativa provinciale, non richiedono procedura urbanistica-ambientale. In tale ultimo caso il Parco verifica la compatibilità ambientale

- dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7.2.
- 12.5. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.
 - 12.6. Valgono in quanto applicabili i disposti degli Art. 29, 30, 31, 32, fatta comunque salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, le attività agrosilvopastorali e, limitatamente alla percorrenza delle infrastrutture esistenti, per l'approvvigionamento dei rifugi alpini.
 - 12.7. Ai fabbricati esistenti si applicano le norme del seguente Art. 34.

ART. 13 - ZONA B4 - PASCOLI

- 13.1. Il PdP tutela, nella loro diversità rispetto al contesto circostante, le aree tuttora destinate a pascolo del bestiame bovino asciutto o da latte e come tali soggette a monticazione, nonché le aree destinate al pascolamento di ovi-caprini.
- 13.2. Le aree destinate al pascolo sono individuate nella Tav. 1.
- 13.3. Il confine fra la riserva guidata B3 e la riserva guidata B4 ha valore indicativo, in quanto dipendente dalle prescrizioni assunte di volta in volta dagli strumenti di gestione forestale.
- 13.4. La difesa e la valorizzazione delle attività di pascolo in essere costituisce obiettivo prioritario del PdP. La Tav. 1 individua a livello indicativo le aree che possono essere utilizzate a pascolo bovino e ovi-caprino (senza escludere una destinazione rispetto all'altra) e i ruderi ricostruibili in via prioritaria anche mediante interventi promossi dal Parco. I pascoli sono serviti di norma da idonee strutture edilizie di appoggio riferibili o alla classe VIII (malga attiva) o alla classe II (rudere) di cui al successivo Art. 34.
- 13.5. I concessionari sono responsabili della razionale gestione dei liquami (raccolta, maturazione e spargimento) e del regolare possesso preventivo del certificato veterinario del bestiame alpeggiato.
- 13.6. Nella aree a pascolo è praticato l'alpeggio delle mandrie secondo gli usi locali, con la presenza di possibili forme di agriturismo all'interno o in appoggio alle strutture edilizie esistenti, secondo la regolamentazione di cui all'Art. 34.
- 13.7. I concessionari cureranno la buona manutenzione delle aree utilizzate, con l'obbligo della rimozione delle recinzioni mobili (tipo filo pastore) al termine della stagione di monticazione. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili entro le zone a pascolo sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 12, 24, 25 e 27.
- 13.8. Valgono in quanto applicabili i disposti degli Art. 29, 30, 31, 32, fatta comunque salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, le attività agrosilvopastorali e, limitatamente alla percorrenza delle infrastrutture esistenti, per l'approvvigionamento dei rifugi alpini.
- 13.9. L'apposito piano di settore di cui all'Art. 5 ha il compito di fornire gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle attività legate al pascolo, con possibilità di prevedere incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità della manutenzione dei prati-pascoli.
- 13.10. Fin quando il Piano, di cui al punto precedente, non sarà approvato ed operante, restano comunque valide le norme di cui al presente Articolo.
- 13.11. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative, previa verifica di valutazione di incidenza, quando necessaria, o autorizzazioni rilasciate dal competente servizio provinciale nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali nei quali il Parco contribuisce con parere, o autorizzazioni del Parco nel caso di interventi che, ai sensi della normativa provinciale, non richiedono procedura urbanistica-ambientale. In tale ultimo caso il Parco verifica la compatibilità ambientale dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7.2.

ART. 14 - ZONA B6 - PRATI E COLTIVI, INSEDIAMENTO SPARSO

- 14.1. Il Parco fornisce gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle aree destinate alle colture agricole al patrimonio edilizio-abitativo che le caratterizza, con possibilità di prevedere incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità dello sfalci dei prati da includere di volta in volta entro il Programma annuale di gestione.
- 14.2. Tutte le colture agricole di montagna sono consentite, secondo gli usi locali.
- 14.3. Nei terreni mantenuti a prato o coltivo, al fine di facilitare e rendere permanenti le opere manutentive del paesaggio, è ammessa la ricostruzione di eventuali edifici abitativi preesistenti, da vincolare obbligatoriamente a questa destinazione d'uso, sulla base dei rilievi risultanti dall'apposita schedatura del patrimonio edilizio - con specifico riferimento ai soli manufatti compresi nelle aree di cui alle zone B6 della Tav. 36 - e secondo i disposti del seguente Art. 34.
- 14.4. In queste zone, sia la ricostruzione che il cambio di destinazione a fini residenziali, sono condizionati alla regolare coltivazione o allo sfalci dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere. E' facoltà delle Amministrazioni comunali o del Parco procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante.
- 14.5. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili entro le zone a colture agricole di montagna sono ammessi secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.
- 14.6. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative, previa verifica di valutazione di incidenza, quando necessaria, o autorizzazioni rilasciate dal competente servizio provinciale nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali nei quali il Parco contribuisce con parere, o autorizzazioni del Parco nel caso di interventi che, ai sensi della normativa provinciale, non richiedono procedura urbanistica-ambientale. In tale ultimo caso il Parco verifica la compatibilità ambientale dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7.2.
- 14.7. Sulla base di apposite convenzioni promosse dal Parco, alcuni appezzamenti possono essere riservati a produrre colture da lasciare sul posto a vantaggio dell'alimentazione degli animali selvatici.
- 14.8. Valgono in quanto applicabili i disposti degli Art. 29, 30, 31, 32, fatta comunque salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, le attività agrosilvopastorali e, limitatamente alla percorrenza delle infrastrutture esistenti, per l'approvvigionamento dei rifugi alpini.

RISERVE CONTROLLATE

ART. 15 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

- 15.1. Le riserve controllate C, individuate nella Tav. 1 del PdP, corrispondono ai territori maggiormente antropizzati del Parco e comprendono al loro interno le "aree sciabili" entro le quali sono comprese le zone attrezzate per gli sport invernali, con particolare riguardo alle attività dello sci da discesa e da fondo.
- 15.2. Nelle aree sciabili, identificate nella Tav. 2 del PdP, sono ricomprese le attrezzature di servizio e le infrastrutture necessarie al movimento degli sciatori, alle attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza. Il Piano del Parco disciplina e ridetermina la perimetrazione delle aree sciabili nel rispetto dell'Art. 35 delle Nda del PUP.
- 15.3. La pratica dello sci alpino e dello snowboard è consentita entro le piste appositamente attrezzate e battute. E' permesso lo sci fuoripista nelle aree contermini alle piste purché rientranti nelle aree sciabili come indicate alla Tav. 2, ad esclusione delle aree individuate nella medesima cartografia dove la discesa fuori pista è vietata e dovrà essere interdetta fisicamente tramite la posa di reti. In tali aree, dove vige il divieto di sci fuoripista, è fatto obbligo alle società impiantistiche di curare ed apporre una

- specifica tabellazione per l'informazione al pubblico del divieto, con l'apposizione di reti per la limitazione all'accesso.
- 15.4. Per quanto attiene le diverse sottozone identificate nella Tav. 1 ed il patrimonio edilizio, restano valide tutte le previsioni di cui agli Art.li 10, 11, 12, 13, 14 e 34 delle presenti Norme.
 - 15.5. I prelievi delle risorse riproducibili e le attività venatoria e di pesca sono ammessi secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.
 - 15.6. Valgono in quanto applicabili i disposti degli Art. 29, 30, 31, 32, fatta comunque salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, le attività agrosilvopastorali e, limitatamente alla percorrenza delle infrastrutture esistenti, per l'approvvigionamento dei rifugi alpini.
 - 15.7. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative, previa verifica di valutazione di incidenza, quando necessaria, o autorizzazioni rilasciate dal competente servizio provinciale nell'ambito di procedimenti urbanistici-ambientali nei quali il Parco contribuisce con parere, o autorizzazioni del Parco nel caso di interventi che, ai sensi della normativa provinciale, non richiedono procedura urbanistica-ambientale. In tale ultimo caso il Parco verifica la compatibilità ambientale dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7.2..
 - 15.8. Previa autorizzazione annuale del Parco rilasciata al Comune o Ente proprietario richiedente, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile, è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno. L'autorizzazione riguarda la collocazione per le seguenti finalità:
 - 15.8.1. a supporto degli esercizi pubblici esistenti; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ogni esercizio pubblico, potranno avere una superficie coperta massima di mq 10,00 e altezza massima al colmo di ml 3,50 e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 20 ml dalla struttura principale dell'esercizio pubblico;
 - 15.8.2. a supporto dell'attività agonistica dello sci (partenze e arrivi dei campi di gara) nel numero massimo di due per pista da sci e con una superficie coperta massima di mq 7,50 e altezza massima al colmo di ml 3,50. Le strutture andranno rimosse a fine stagione invernale;
 - 15.8.3. come base logistica per scuole di sci; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ciascuna delle 4 zone sciistiche di Madonna di Campiglio (Pradalago, 5 Laghi, Grostè e Spinale), potranno avere una superficie coperta massima di mq 10. Inoltre in zona Boch, è prevista una ulteriore struttura avente superficie massima di mq 50. Dette strutture dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 50 ml da esercizi pubblici o stazioni funiviarie esistenti e in prossimità del bordo pista. Le strutture andranno rimosse a fine stagione invernale.
 - 15.9. L'apposito Regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009 (e ss.mm.), disciplina le principali caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente, quali la tipologia edilizia, i materiali di costruzione e le tempistiche.
 - 15.10. In deroga all'Art. 6.1.23, in corrispondenza della partenza e dell'arrivo degli impianti di risalita e delle piste di gara, il Parco può autorizzare l'esposizione di insegne provvisorie o striscioni, fatte salve le autorizzazioni di cui all'Art. 68 della L.P. 1/08. A tal fine i concessionari delle piste dovranno predisporre, entro l'inizio di ogni stagione invernale un progetto di dettaglio utile a richiedere le necessarie autorizzazioni e volto ad indicare modalità pubblicitarie, aree, e periodi interessati dalla pubblicità. La materia è disciplinata dal regolamento di cui al punto 15.9. Sono comunque vietate manifestazioni pubblicitarie, l'esposizione di veicoli a scopo pubblicitario, i palloni pressostatici, altre forme pubblicitarie e strutture tecniche ad alto impatto visivo e paesaggistico, salvo deroghe concesse dalla Giunta esecutiva per manifestazioni di particolare rilevanza.
 - 15.11. E' vietata la utilizzazione di additivi chimici ed organici per la formazione di neve artificiale, eccettuati i prodotti per i quali il Comitato Scientifico delle Aree protette riconosca la compatibilità ambientale.

- 15.12. E' consentito il temporaneo deposito delle attrezzature inerenti l'impianto di risalita nelle pertinenze delle stazioni di arrivo o partenza.
- 15.13. Al fine di limitare gli impatti visivi e paesaggistici, nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, al termine della stagione invernale, devono essere rimosse le reti di protezione, predisposte per la sicurezza degli sciatori, comprese le opere di sostegno mobili, inoltre, tutte le strutture tecniche dovranno essere mascherate e mimetizzate con coperture cromaticamente idonee al loro contesto.
- 15.14. Entro l'area sciabile e le aree dedicate allo sci da fondo, limitatamente al tracciato delle strade forestali, è consentito il transito delle motoslitte, dei gatti delle nevi e similari mezzi cingolati, dei gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per motivi di servizio e di gestione.
- 15.15. La realizzazione di nuove piste e di nuovi impianti, con l'esclusione del rifacimento e degli interventi minori di adeguamento degli impianti e delle piste esistenti, deve essere prevista nell'ambito di un piano triennale degli interventi a cura delle società impiantistiche e da approvare nel primo Programma Annuale di Gestione immediatamente successivo alla presentazione del medesimo piano triennale. Tale piano, predisposto distintamente per ciascuna delle quattro aree sciabili (Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, Pinzolo e Molveno), avrà puramente valenza programmatica e non esclude i normali procedimenti per la compatibilità urbanistica e di valutazione ambientale previsti dalla legge. Le modifiche sostanziali al piano triennale saranno oggetto della stessa procedura prevista per la sua approvazione.
- 15.16. Il medesimo piano triennale individuerà gli eventuali manufatti dismessi o sostituiti che dovranno essere demoliti contestualmente alla realizzazione dei nuovi manufatti, e qualsiasi altro intervento che risultasse necessario per rendere maggiormente coerente le realizzazioni nelle aree sciabili con le politiche di tutela del Parco.
- 15.17. Gli interventi riguardanti le piste ed i relativi impianti dovranno essere eseguiti secondo i seguenti criteri:
- 15.17.1. è vietata la sottrazione di aree boscate di alta valenza biologica o monumentale e si dovranno cercare soluzioni progettuali finalizzate a non interferire in maniera significativa con gli habitat e le specie di Natura 2000 coinvolte;
- 15.17.2. i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del paesaggio circostante, tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza della pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e delle necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose;
- 15.17.3. tutti i progetti di realizzazione, sistemazione e completamento delle piste da sci e relativi impianti dovranno contenere uno specifico capitolo in cui andranno analizzate le forme di ripristino e di rinverdimento di tutte le superfici manomesse e di recupero a naturalità di eventuali piste o tratti di piste dismesse.
- 15.18. Nella Zona C, in località Plaza, è ammessa esclusivamente la realizzazione delle strutture destinate al collegamento sciistico previsto dal progetto "Mobilità integrata Pinzolo - Madonna di Campiglio", approvato dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 7, della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 23- 53/Leg e ss. mm.

ART. 16 – RISERVE SPECIALI

- 16.1. Il PdP individua nella Tav. 1 le seguenti Riserve Speciali (RS) ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, Art. 43, per assicurare la rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi limnologici, floristici, faunistici e biologici.
- 16.2. Nella tabella seguente vengono individuati i Comuni amministrativi territorialmente coinvolti nelle riserve. Nella stessa tabella vengono anche individuati gli aventi diritto, riferiti a comuni ed enti proprietari, che godono all'interno della riserve di riferimento, di particolari diritti, in deroga alle misure di salvaguardia di cui all'Art. 17.

CODICE	NOME	COMUNI AMMINISTRATIVI	COMUNI/ENTI PROPRIETARI
RS1	VAL DI TOVEL	TASSULLO TUENNO	ASUC QUETTA, ASUC TERMON COMPR DENNO-CAMPODENNO, TASSULLO, TERRES, TUENNO, CUNEO, DENNO, CONSORZIO NESSO-FLAVONA
RS2	VERSANTE ANAUNE	TERRES, FLAVON DENNO, CUNEO CAMPODENNO SPORMINORE SPORMAGGIORE	ASUC CAMPODENNO, ASUC DERCOLO, ASUC LOVER, ASUC QUETTA, ASUC TERMON, CAVEDAGO, SPORMAGGIORE SPORMINORE, TERRES, TUENNO, CUNEO, DENNO, FLAVON, SPORMAGGIORE
RS3	VAL DELLE SEGHE	MOLVENO, ANDALO SAN LORENZO IN BANALE	ASUC STENICO, COMPR VILLA BANALE - PREMIONE, ANDALO MOLVENO, SAN LORENZO FRAZ PREMIONE
RS4	VALAGOLA - VAL BRENTA	PINZOLO RAGOLI STENICO	GIUSTINO, PINZOLO, ASUC STENICO COMPR GIUSTINO-PINZOLO BLEGGIO INFERIORE COMUNITA' REGOLE SPINALE MANEZ
RS5	TORBIERE DI CAMPIGLIO	PINZOLO	BOCENAGO, ASUC DIMARO, DARE'
RS6	RITORT	PINZOLO	PINZOLO

ART. 17 – DISCIPLINA DELLE RISERVE SPECIALI

- 17.1. Le modalità di conservazione e gestione delle riserve speciali saranno dettagliate da appositi Piani d'Azione territoriali, concertati con le Amministrazioni competenti a seguito di un processo partecipato, e saranno approvate per il tramite dei Programmi annuali di gestione.
- 17.2. I Piani d'Azione potranno confermare o modificare le norme di salvaguardia di cui al presente articolo e conterranno nel dettaglio le attività e gli interventi di tutela, con previsione di costi e tempistica, coerenti con le Misure di conservazione attiva degli habitat e delle specie, di cui all'Art. 7 delle presenti Norme.
- 17.3. I PPAA territoriali, che potranno essere approvati anche per stralci e saranno elaborati in sinergia con i Piani di settore di cui all'Art. 5, potranno riguardare, tra gli altri, anche i seguenti aspetti:
- 17.3.1. i programmi di monitoraggi e/o ricerca scientifica;
 - 17.3.2. la gestione dei flussi turistici, derivanti dalle attività di escursionismo, in particolare di quelli invernali, di cicloturismo e di ipposcursionismo e la gestione della mobilità veicolare;
 - 17.3.3. la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e degli scenari dolomitici;
 - 17.3.4. l'individuazione di incentivi finanziari per le misure attive;
 - 17.3.5. La pianificazione delle esigenze di viabilità forestale.
- 17.4. Fino all'approvazione dei Piani d'Azione, il PdP ammette la prosecuzione delle tradizionali attività di carattere agro-silvo-pastorale secondo gli usi locali e l'attività ittico-venatoria. Per la tutela degli eccezionali elementi che qualificano le riserve, il piano individua le sotto elencate misure di salvaguardia di immediata applicazione che prevalgono su

- quelle ordinarie relative alle riserve A, B e C e che potranno essere modificate tramite i Piani d'Azione (PA).
- 17.4.1. In tutte le riserve RS, ad eccezione degli aventi diritto di cui all'Art. 16.2, dal 1 aprile al 15 luglio è vietato abbandonare i sentieri e allontanarsi dalle aree di pertinenza delle strutture ricettive turistiche e agropastorali fatte salve le attività di servizio, di ricerca scientifica e agro-silvo-pastorali;
- 17.4.2. nel medesimo periodo in tutte le riserve RS la raccolta di funghi, di altri prodotti del sottobosco e della flora spontanea, nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, è consentita in modo riservato ai soli aventi diritto di cui all'Art. 16.2;
- 17.4.3. in tutte le riserve RS su suolo innevato è vietato uscire dai sentieri, dalle strade forestali e dai tracciati specificatamente individuati nella Tav. 2 che può essere aggiornata per il tramite del Programma annuale di gestione. È comunque permesso uscire dai sentieri per l'esercizio dell'attività venatoria solamente previo il deposito della denuncia di uscita o altro titolo certificante.
- 17.5. Per le singole riserve valgono inoltre le seguenti ulteriori norme di salvaguardia:
- 17.5.1. con l'eccezione del previsto prolungamento del primo tratto di tronco della strada della Pellegrina (Comune Campodenno), nella riserva RS1 e RS2, è ammessa solo la realizzazione delle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (tipo A) e del pascolo oltre che le piste d'esbosco previste dal "Piano integrato della viabilità forestale per i versanti anauni del Parco", adottato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 12 di data 14 dicembre 2012 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012, nell'ambito dell'approvazione del Programma annuale di gestione 2013, e che risultino ammissibili a seguito dell'istruttoria di Valutazione di incidenza. La medesima regolamentazione vige per le sottoelencate strade esistenti:
- Val Cavai (Tuenno)
 - Via Cava (Terres) – settore alto
 - Seslavina (Terres)
 - Traversare basse (Terres)
 - Rais (Denno)
 - Dos de la tana (Flavon-Terres)
 - Sega vedra (Tuenno)
 - Duron (Tuenno)
 - Pozza dele Stele (Tuenno)
 - Strada del lavin (Tuenno)
 - Too del fovo (Tuenno)
 - Stomblari (Tuenno)
 - Selvata (Campodenno)
 - Mancaiana-Denno, (Campodenno-Cunevo)
- Per la realizzazione di vie temporanee per l'esbosco, giudicate compatibili con gli obiettivi di conservazione del Parco, si rimanda a quanto previsto dall'Art. 30 seguente.
- 17.5.2. Nella riserva RS1, il PdP dispone inoltre quanto segue:
- 17.5.2.1. il divieto di circolazione con veicoli a motore nei tratti di strada parcheggio lago - piazzale albergo Miralago, ad eccezione dei portatori di handicap nonché degli aventi diritto autorizzati dal Comune di Tuenno e/o dal Parco;
- 17.5.2.2. il divieto di circolazione con qualsiasi veicolo sul tratto di sentiero tra il piazzale albergo Miralago e il piazzale Albergo Lago Rosso (ex strada lungolago), fatti salvi i veicoli autorizzati ad accedere al bar Orso Bruno provenendo dalla strada forestale di tipo B – Variante lungolago;

- 17.5.2.3. in deroga al divieto di cui all'Art. 6, è consentito nel lago di Tovel l'uso di natanti secondo lo specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009;
- 17.5.2.4. per il patrimonio abitativo privato esistente nella zona circumlacuale è fatto obbligo ai proprietari di allacciare tutti gli scarichi (acque bianche e nere) alla rete fognaria comunale. Qualora l'allacciamento non risultasse tecnicamente possibile è consentita l'adozione di fosse a tenuta stagna con l'obbligo da parte del proprietario di presentare, su richiesta, idonea documentazione attestante regolare svuotamento.
- 17.5.3. Nella riserva RS4 sono fatti salvi gli impegni assunti dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle amministrazioni proprietarie e dai comuni amministrativi con l'Accordo di programma per la valorizzazione sostenibile e la tutela dell'ambiente in Valagola, Val Brenta e zone Cavadoss – Plaza – Fogaiart, sottoscritto il 3 luglio 2008; ed in particolare è vietato lo svolgimento di attività agrituristica e in generale lo sviluppo di attività ricettivo/turistiche ad eccezione delle attività classificate come case per ferie previste nell'ambito del progetto Achenio promosso dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez.
- 17.5.4. Nelle riserve RS5 e RS6 è vietato alterare il regime idraulico, effettuare opere di bonifica o prosciugamento del terreno; inoltre in habitat classificati a torbiera sono vietate le utilizzazioni forestali comportanti l'esbosco a strascico o il loro attraversamento con mezzi motorizzati. Per il tramite dei Programmi annuali di gestione il Parco potrà proporre l'individuazione e relativa tabellazione di ambienti a torbiera dove vietare qualsiasi tipo di calpestio.
- 17.6. Le Riserve Speciali sono segnalate da appositi cartelli posti in luoghi significativi, su strade e sentieri di accesso alla riserva speciale, con richiamo alle norme di tutela.

ART. 18 – AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE (API)

- 18.1. Il PdP individua nella Tav. 1 i seguenti Ambiti di Particolare Interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, per assicurare la migliore tutela e la valorizzazione scientifica e culturale delle valenze naturalistiche, geologiche, geomorfologiche, architettonico-paesaggistiche e storico-culturali richiamate all'Art. 43 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
- 18.2. Nella tabella seguente vengono individuati i Comuni interessati e gli enti proprietari.

CODICE	NOME	COMUNI AMMINISTRATIVI	COMUNI/ENTI PROPRIETARI
API1	ALPEGGI BRENTA SETTENTRIONALE	CLES, TUENNO TASSULLO, DENNO CAMPODENNO SPORMINORE SPORMAGGIORE	ASUC CAMPODENNO, ASUC DERCOLO, ASUC LOVER, ASUC QUETTA, ASUC TERMON, COMPR DENNO-CAMPODENNO, CAVEDAGO, SPORMAGGIORE, SPORMINORE, TASSULLO, TUENNO, CLES, DENNO, NANNO, CONSORZIO NESSO-FLAVONA
API2	BRENTA MERIDIONALE	SAN LORENZO IN BANALE STENICO DORSINO	ASUC ANDOGNO, ASUC DORSINO, ASUC STENICO, COMPR ANDOGNO DORSINO COMPR ANDOGNO-TAVODO COMPR SEO-SCLEMO, SAN LORENZO
API3	VAL ALGONE - VAL MANEZ	GIUSTINO, COMANO TERME, MASSIMENO, BOCENAGO, STENICO, MONTAGNE, RAGOLI	MASSIMENO, GIUSTINO, BOCENAGO, ASUC DORSINO, ASUC STENICO, BLEGGIO INFERIORE, RAGOLI, CATASTALE STENICO COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ
API4	VALLESINELLA - SPINALE	RAGOLI	COMUNITA' REGOLE SPINALE MANEZ
API5	MELEDRIO	DIMARO, PINZOLO RAGOLI	BOCENAGO, ASUC ALMAZZAGO, ASUC DEGGIANO, ASUC MONCLASSICO, DARE'
API6	VAL NAMBRONE	PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, CARISOLO	GIUSTINO, CARISOLO, PINZOLO
API7	VAL GENOVA	PINZOLO, GIUSTINO, SPIAZZO, STREMBO CARISOLO,	ASUC MORTASO, MASSIMENO STREMBO, GIUSTINO, CADERZONE, CARISOLO, PINZOLO

		CADERZONE, MASSIMENO, SPIAZZO	
API8	GERMENEGA - SAN GIULIANO	CADERZONE, SPIAZZO, STREMO	ASUC MORTASO, CADERZONE
API9	ADAMELLO MERIDIONALE	MASSIMENO, SPIAZZO DAONE, PELUGO VILLA RENDENA BREGUZZO TIONE DI TRENTO	BREGUZZO, ASUC TIONE, ASUC VERDESINA, ASUC VILLA RENDENA, ASUC JAVRE', VIGO RENDENA, COMPROPRIETA' DARE' VIGO, PELUGO, MASSIMENO, ASUC BORZAGO, COMPR VIGO-DARE'
API10	VAL DI FUMO	DAONE	DAONE, SAVIORE

ART.19 – PIANI D’AZIONE DEGLI AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE

- 19.1. Per ciascun Ambito di particolare interesse il Parco predispone dei Piani d’Azione territoriali, concertati con le Amministrazioni competenti a seguito di un processo partecipato, che saranno approvati per il tramite dei Programma annuale di gestione.
- 19.2. I Piani d’Azione territoriali, che potranno essere approvati anche per stralci e saranno elaborati in sinergia con i Piani di settore di cui all’Art. 5 potranno riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- 19.2.1. le specifiche azioni di conservazione attiva degli habitat e delle specie, con relativi costi e tempistica;
 - 19.2.2. la gestione dei flussi turistici, derivanti dalle attività di escursionismo, cicloturismo e ipposcursionismo e la gestione della mobilità veicolare;
 - 19.2.3. la pianificazione della manutenzione dei sentieri;
 - 19.2.4. valorizzazione delle opere campali o vestigia della Prima Guerra Mondiale;
 - 19.2.5. la pianificazione delle esigenze di viabilità forestale;
 - 19.2.6. la valorizzazione degli aspetti culturali e storici e delle attività pastorali;
 - 19.2.7. la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e degli scenari dolomitici;
 - 19.2.8. i programmi di monitoraggi e/o ricerca scientifica;
 - 19.2.9. l’individuazione di incentivi finanziari per le misure attive.

ART.19 bis – RACCORDO CON LA NORMATIVA PROVINCIALE ED IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

La Tav. 4 individua con appositi segni grafici gli elementi invarianti del PUP elencati all’art. 8 delle Norme di Attuazione del PUP e ricompresi nell’allegato D al PUP (L.P. 5/08). Per la disciplina di tutti gli elementi individuati nelle cartografie del Piano del Parco, in caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.

19bis.1 ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI. La Tav. 4 individua gli elementi geologici e geomorfologici (invarianti del PUP Art. 8 Nda del PUP). Per la disciplina di tali elementi si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 8 delle Nda del PUP nonché alle norme di cui all’Art. 6 del Capo I e alle norme di cui al Capo II delle presenti Nda del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.

19bis.2 BENI CULTURALI. La Tav. 4 individua i beni culturali, così come delineati dall’Art. 13 delle Nda del PUP. Per la disciplina di tali beni si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 13 delle Nda del PUP nonché alle norme di cui all’Art. 6 del Capo I e alle norme di cui al Capo II delle presenti Nda del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.

19bis.3 BENI AMBIENTALI. La Tav. 4 individua i beni ambientali, così come delineati dall’Art. 12 delle Nda del PUP. Per la disciplina di tali beni si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 12 delle Nda del PUP nonché alle norme di cui all’Art. 6 del Capo I e alle norme di cui al Capo II delle presenti Nda del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.

19bis.4 BENI DEL PATRIMONIO DOLOMITICO. La Tav. 4 individua i beni del patrimonio dolomitico (invarianti del PUP Art. 8 Nda del PUP). Per la disciplina di tali beni si rimanda alla normativa

specifica vigente prevista dal citato Art. 8 delle NdA del PUP nonché alle norme di cui all'Art. 6 del Capo I e alle norme di cui al Capo II delle presenti NdA del Piano del Parco.

- 19bis.5 AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ. La Tav. 4 individua le aree ad elevata integrità, così come delineate dall'Art. 28 delle NdA del PUP. Per la disciplina di tali aree si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 28 delle NdA del PUP nonché alle norme di cui all'Art. 6 del Capo I e all'Art. 9 (Zona A – Integrali) e Art. 10 (Zona B1 – Alpi e rupi) del Capo II delle presenti NdA del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.*
- 19bis.6 AREE AD ELEVATA NATURALITÀ. Le Tav. 3 e 4 rappresentano, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La delimitazione di tali aree è aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia.*
- 19bis.7 AREE A PASCOLO. La Tav. 4 individua le aree a pascolo, così come delineate dall'Art. 39 delle NdA del PUP. Per la disciplina di tali aree si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 39 delle NdA del PUP nonché alle norme di cui all'Art. 6 del Capo I e Art. 13 (Zona B4 – Pascoli) del Capo II delle presenti NdA del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.*
- 19bis.8 AREE A BOSCO. La Tav. 4 individua le aree a bosco, così come delineate dall'Art. 40 delle NdA del PUP. Per la disciplina di tali aree si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 40 delle NdA del PUP nonché alle norme di cui all'Art. 6 del Capo I e all'Art. 11 (Zona B2 – Boschi a evoluzione naturale) e Art. 12 (Zona B3 – Boschi a selvicoltura naturalistica) del Capo II delle presenti NdA del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.*
- 19bis.9 AREE AGRICOLE DI PREGIO. La Tav. 4 individua le aree agricole di pregio. Per la disciplina di tali aree si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 8 delle NdA del PUP nonché alle norme di cui all'Art. 6 del Capo I e Art. 14 (Zona B6 – Prati e coltivi, insediamento sparso) del Capo II delle presenti NdA del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.*
- 19bis.10 AREE AGRICOLE. La Tav. 4 individua le aree agricole, così come delineate dall'Art. 37 delle NdA del PUP. Per la disciplina di tali aree si rimanda alla normativa specifica vigente prevista dal citato Art. 37 delle NdA del PUP nonché alle norme di cui all'Art. 6 del Capo I e all'Art. 14 (Zona B6 – Prati e coltivi, insediamento sparso) del Capo II delle presenti NdA del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.*
- 19bis.11 RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO. La Tav. 1 individua esclusivamente a scopo ricognitivo l'elenco delle sorgenti e delle cascate del Parco.*
- Per quanto riguarda la protezione di pozzi, sorgenti selezionati e risorse idriche riportate nella CRI (Carta delle Risorse Idriche) vale quanto previsto dagli Art. 21-22-23 delle NdA del PUP, Allegato B, L.P. 5/08.*
- In linea generale, gli interventi ammessi in area ad elevata pericolosità o in area critica recuperabile della CSG sono solo quelli previsti dalle Norme di Attuazione della Carta di sintesi geologica.*
- Inoltre, ogni intervento in area a rischio idrogeologico 'molto elevato' ed 'elevato' in base alla cartografia del PGUAP deve sottostare agli Art. 16 e 17 delle NdA del PGUAP.*
- Per quanto riguarda tutti gli interventi in prossimità dei corsi d'acqua di competenza del Servizio provinciale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo:*
- tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 18/76 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Inoltre, gli eventuali interventi vanno autorizzati o concessi dal competente Servizio, solamente se le*

condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- tutti gli interventi che ricadono in ambito fluviale di interesse idraulico, individuato dalla cartografia del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), devono essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio, come previsto dall'art. 32 delle Norme di Attuazione dello stesso PGUAP;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/07 e degli Art. 28 e 29 del Capo V delle NdA del PGUAP.

La disciplina provinciale di cui sopra è integrata dalle norme di cui all'Art. 6 del Capo I, alle norme di cui al Capo II e di cui all'Art. 20 del Capo III delle presenti NdA del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.

19bis.12 TUTELA DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DELL'ENERGIA. In riferimento alla gestione dei rifiuti con le connesse difficoltà conseguenti alle problematiche di accesso ad alcune aree (rifugi alpini), vale quanto previsto dall'Art. 78 del TULP (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), il quale prevede tra l'altro che "i gestori dei rifugi alpini, raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al recapito a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate vicinanze. L'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provvede al successivo trasferimento dei predetti rifiuti nelle discariche controllate o negli impianti di smaltimento".

19bis.13 SERVIZI E INFRASTRUTTURE – VIABILITA' PRINCIPALE. La Tav. 2 riporta a scopo ricognitivo la viabilità principale. Gli interventi ricadenti in fascia di rispetto stradale sono disciplinati dalla delibera della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006, così come modificata dalla delibera della Giunta provinciale n. 1427 di data 01 luglio 2011.

Per interventi che riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Vale il contenuto dell'Art. 6 della delibera della Giunta provinciale 611/2002 in tema di viabilità e patrimonio edilizio montano.

19bis.14 BENI CULTURALI - BENI ARCHITETTONICI. La Tav. 4 riporta a scopo ricognitivo i beni culturali così come disciplinati dal D.Lgs n. 42/2004. Oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le case immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro (a questa fattispecie potrebbero appartenere malghe, baite, rifugi ed altri immobili di proprietà comunale oppure immobili di proprietà della Parrocchia, qualora non si sia già provveduto alla suddetta procedura di verifica dell'interesse culturale).

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto 42/2004, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

Tutti gli interventi attuabili su beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004 devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici, ed inoltre, per i casi previsti, l'acquisizione del parere del Comitato per i beni culturali, secondo le competenze previste dalla l.p. n. 1/2003.

Per quanto riguarda affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, in riferimento alla loro tutela e divieto di asportazione, vale quanto disposto dagli Art. 11, 12 e 50 del D. Lgs.n. 42/2004.

La disciplina provinciale di cui sopra è integrata dalle norme di cui all'Art. 6 del Capo I e alle norme di cui al Capo II delle presenti NdA del Piano del Parco. In caso di discordanza tra le norme del PUP e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.

19bis.15 TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE AI SENSI DELLA LEGGE 7 marzo 2001, n.78. Ad ulteriore specifica di quanto previsto dal precedente Art. 6.1.34, si elencano di seguito le specifiche previsioni degli articolati della Legge 7 marzo 2001, n.78:

- Art. 1, comma 5 vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni.
- Art. 9 dispone che venga data comunicazione alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario.
- Art. 2, comma 3, dispone che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici competente per territorio.

Il progetto esecutivo deve essere compatibile con i criteri tecnico-scientifici definiti nel Decreto ministeriale 4 ottobre 2002, "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", allegato A, "Documento per la definizione dei criteri tecnico-scientifici per l'applicazione della legge 7 marzo 2001, n. 78" oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi su "beni" rientranti nelle categorie definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

19bis.16 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA. Sono definite "Aree di tutela archeologica" tutte le aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.

Nei siti archeologici presenti nell'area a Parco, anche se non sottoposti a rigide limitazioni d'uso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- *ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra l'Ente Parco trasmettere alla Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici - Ufficio beni archeologici, copia del progetto d'intervento con congruo anticipo. Ciò permetterà di programmare gli interventi del caso (ricerche di superficie, sondaggi preliminari, prospezioni geofisiche...) allo scopo di determinare l'entità dei depositi archeologici eventualmente sepolta e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare;*
- *gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o dichiarata di interesse culturale (D.Lgs. n. 42/2004, Art. 21 e ss.mm.).*

CAPO III - POLITICHE DI TUTELA

ART. 20 - TUTELA DELLE ACQUE

- 20.1. Gli specchi ed i corpi d'acqua stagnanti o fluenti, nonché le acque sotterranee in ogni loro manifestazione, sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco. Qualunque nuova captazione d'acqua sarà autorizzata dalla Provincia Autonoma di Trento nel rispetto delle risultanze delle necessarie valutazioni ambientali. In casi particolari, su decisione della giunta del Parco, potrà essere richiesto il competente parere del Comitato Scientifico delle Aree protette. Dalla procedura di cui al presente comma sono escluse le concessioni ed i diritti esistenti, nonché i rinnovi di concessione.
- 20.2. In tutto il Parco sono vietate nuove derivazioni di acque a fini idroelettrici e la realizzazione delle relative opere ed impianti. Con esclusione delle riserve integrali A, delle zone alpi e rupi B1 e delle Riserve Speciali RS, per il tramite dei Programmi annuali di gestione, sentito il Comitato Scientifico delle Aree protette e comunque nel rispetto della normativa provinciale vigente, possono essere autorizzati per usi strettamente locali per le strutture di interesse pubblico, in presenza di motivate esigenze, impianti con potenza nominale media non superiore a 20 Kw, che comunque non incidano significativamente sull'assetto idrologico e biologico dei corpi idrici. E' in ogni caso vietata la captazione di acque di alimentazione di zone umide.
- 20.3. La derivazione di acque per l'innervamento artificiale, nel rispetto delle risultanze delle necessarie valutazioni ambientali e sentito il Comitato Scientifico delle Aree protette,

- dovrà interessare solo le acque superficiali e non potrà comportare captazioni superiori al 25% della portata naturale minima invernale dei corsi d'acqua interessati.
- 20.4. Il Parco, in coordinamento con le strutture provinciali competenti, nonché con i Comuni territorialmente interessati, promuove specifiche azioni per il monitoraggio e la tutela delle acque del Parco, che riguarderanno, tra gli altri, anche i seguenti aspetti:
- 20.4.1. ricognizione dei censimenti dei sistemi glaciologici;
 - 20.4.2. criteri di monitoraggio delle acque sorgive con annesso disciplinare a tutela della loro salvaguardia, con particolare riguardo agli utilizzi, ai prelievi e capitazioni d'acqua per tutti gli usi consentiti;
 - 20.4.3. monitoraggio delle variazioni quantitative e qualitative del bilancio idrico a scala di bacino e del sistema di deflusso;
 - 20.4.4. censimento della rete delle acque superficiali in modo che venga acquisita la loro qualità ecosistemica e la loro importanza per gli habitat e le specie circostanti;
 - 20.4.5. monitoraggio degli invasi, naturali e artificiali con annesso disciplinare a tutela della loro salvaguardia, con particolare riguardo al divieto di emungimento diretto dai laghi fatte salve le concessioni esistenti;
 - 20.4.6. monitoraggio delle zone umide del Parco con relativa localizzazione, misura del regime di alimentazione, possibili minacce e azioni di tutela;
 - 20.4.7. criteri per l'individuazione di importanti ambiti ecotonali ai margini dei sistemi acqua con le norme per la tutela di dette fasce.
- 20.5. Il Parco, oltre ai propri compiti e azioni specifiche, svolge anche azione di stimolo e di controllo sulla verifiche della messa a norma degli impianti fognari e di depurazione urbana, con particolare riferimento ai punti critici e ai picchi riguardanti le refluenze invernali, di competenza di altre istituzioni.
- 20.6. La Tav. 4 individua le aree di protezione dei laghi come previste dal Art. 22 delle NdA del PUP. Per la disciplina di tali aree si rimanda alla normativa specifica vigente dal citato Art. 22 delle NdA del PUP.
- 20.7. La Tav. 1 individua le aree di pregio fluviale che contribuiscono a dare continuità al sistema individuato dalla rete di riserve del Sarca. Per tramite dei Programmi annuali di gestione potranno essere emanate specifiche misure che ne definiscano aspetti gestionali e di valorizzazione oltre che ridefinirne i confini.
- 20.8. All'interno del territorio del Parco trova applicazione l'Art. 89 della L.P. 11/07. A tale riguardo il Parco assicura la propria collaborazione tecnica nell'individuazione dei criteri ottimali, dal punto di vista ambientale, per l'effettuazione degli interventi di sistemazione idraulica forestale. Inoltre trova applicazione la disciplina della L.P. 1/76 e R.D. n. 523 del 1904.

ART. 21 - TUTELA DEI GHIACCIAI

- 21.1. La Tav. 4 identifica l'estensione e la localizzazione di tutti i ghiacciai presenti nel Parco.
- 21.2. Dal punto di vista della tutela ambientale e dei criteri di gestione delle risorse, queste aree sono classificate come zone A di riserva integrale. Ad integrazione delle norme previste per le riserve integrali vigono anche i seguenti divieti:
- 21.2.1. movimentazione di ghiaccio o neve sul ghiacciaio che non abbia scopi di ricerca scientifica;
 - 21.2.2. circolazione con qualsiasi mezzo meccanico, salvo quanto previsto ai precedenti articoli 6.1.27.1 e 6.1.27.5.

ART. 22 - TUTELA DEI GEOSITI

- 22.1. Il Parco, anche nell'ambito del progetto Adamello Brenta Geopark di cui all'Art. 5, promuove la tutela di tutti i Geositi (siti di interesse geomorfologico) per i quali, oltre alle norme relative alle singole zone di destinazione, è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione che ne modifichi lo stato. Il Parco, anche nell'ambito del progetto

- Adamello Brenta Geopark di cui all'Art. 5, cura la divulgazione e la valorizzazione geoturistica dei geositi individuati nella Tav. 1 con finalità specificatamente gestionali.
- 22.2. Le località interessate dai geositi potranno essere opportunamente segnalate al visitatore, con evidenza delle norme di comportamento più opportune.
 - 22.3. L'elenco ufficiale dei geositi potrà essere aggiornato per il tramite del Programma Annuale di Gestione.
 - 22.4. Nei siti di interesse geomorfologico, oltre alle norme relative alle singole destinazioni di zona, è fatto divieto realizzare qualsiasi trasformazione del modellamento dei suoli.
 - 22.5. Il Parco cura la divulgazione e la valorizzazione geoturistica dei geositi.

ART. 23 - TUTELA DEI MONUMENTI VEGETALI

- 23.1. Il PdP ha individuato nella Tav. 1 gli alberi definibili quali monumenti vegetali d'importanza ambientale e culturale, che sottopone a tutela proibendone l'abbattimento o la rimozione entro le pratiche selvicolturali o la raccolta di legnatico. L'elenco ufficiale dei monumenti vegetali è soggetto a periodici aggiornamenti per il tramite del Programma Annuale di Gestione con particolare riferimento a singoli alberi di grandi dimensioni che svolgano un ruolo importante per la tutela della fauna.

ART. 24 - TUTELA DELLA FLORA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

- 24.1. Nel Parco è vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea. È consentita la raccolta a mano dei prodotti del sottobosco salvo che nelle zone e nei tempi sotto specificati. Nel rispetto delle limitazioni e dei vincoli imposti dalla legislazione provinciale di riferimento, i residenti e gli aventi diritto nel territorio dei comuni del Parco, conservano gli usi locali e i diritti di raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco.
- 24.2. Nelle zone di Riserva integrale A, la raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea, è consentita in modo rigorosamente riservato ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva.
- 24.3. Nelle Riserve Speciali RS, la raccolta della flora spontanea è rigorosamente riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva, fatta salva la fattispecie di cui all'Art. 17.5.3.
- 24.4. Nelle Riserve Speciali RS, la raccolta dei prodotti del sottobosco è ammessa salvo che per il periodo dal 1 aprile al 15 luglio nel quale essa è rigorosamente riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva.
- 24.5. Il Parco può autorizzare, per fini di ricerca scientifica e di conservazione, il prelievo e l'asporto di fiori di flora spontanea, piante officinali, muschi e licheni.
- 24.6. La Direzione del Parco può disporre, sentito l'Ente proprietario, il divieto di raccolta di questi frutti spontanei per la salvaguardia di determinate località dalla frequentazione, con areali che possono variare in seguito a particolari emergenze stagionali, ma che devono essere opportunamente segnalati sul terreno mediante idonea segnaletica.

ART. 25 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

- 25.1. La raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in Provincia di Trento, nel rispetto delle norme provinciali vigenti, ad eccezione della Riserva Integrale A dove è consentita in modo riservato ai soli residenti nei Comuni ed Enti proprietari interessati dalla Riserva. In ulteriori aree di tutela forestale, la raccolta dei funghi è regolamentata da specifiche convenzioni con i comuni e gli enti proprietari coinvolti. Nelle Riserve Speciali RS, nel periodo dal 1 aprile al 15 luglio la raccolta dei funghi è consentita in modo riservato ai soli aventi diritto di cui all'Art. 16.2, fatta salva la fattispecie di cui all'Art. 17.5.3. Le eventuali aree oggetto di convenzione potranno essere opportunamente tabellate.
- 25.2. Per i non residenti nei Comuni in Provincia di Trento, valgono le norme previste dall'Art. 28 della L.P. 11/07 e suo regolamento nel rispetto di quanto previsto al comma precedente.

- 25.3. Tramite il Programma annuale di gestione possono essere individuate, anche con gli strumenti di cui all'Art. 17.2 (Piani d'Azione), in accordo con le amministrazioni proprietarie, ulteriori limitazioni alla raccolta dei funghi.

ART. 26 – CONSERVAZIONE DELLA FAUNA

- 26.1. Il Parco tutela tutte le specie animali, stanziali e migratorie, sia attraverso il monitoraggio del loro status sia attraverso la promozione di progetti di ricerca e di recupero, in accordo con i piani provinciali esistenti (Piano faunistico e Carta ittica) volti alla ricerca del miglior equilibrio tra le diverse componenti dell'ecosistema.
- 26.2. E' vietata la cattura della fauna secondo quanto disposto dalla L.P. n. 11/07 e regolamento di attuazione. E' inoltre vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche o asportarne uova, larve e adulti.
- 26.3. E' vietato disturbare gli uccelli in nidificazione, raccoglierne i nidi o le uova.
- 26.4. E' vietata la cattura di uova e girini degli anfibi, nonché la cattura degli adulti e di tutte le specie di rettili, anfibi e lumache con chiocciola.
- 26.5. I ricercatori che ne facciano richiesta, in deroga alle Norme del presente Articolo, possono ottenere una speciale autorizzazione dal Direttore del Parco previa intesa con il proprietario, per motivate ragioni di ricerca scientifica.
- 26.6. E' vietato arrecare disturbo alla fauna nel corso di attività sportivo-ricreative che interessino gli areali delle specie presenti.
- 26.7. Con riferimento alla presenza dei cani nel territorio del Parco:
- 26.7.1. è vietato l'utilizzo e l'addestramento del cane segugio, salvo le attività di censimento consentite dalla legge;
 - 26.7.2. in merito alla problematica dei cani randagi o inselvaticiti privi di proprietari, il Parco si attiva per una rapida rimozione;
 - 26.7.3. è fatto obbligo di tenere sempre i cani al guinzaglio o sotto stretto controllo. Sono fatte salve le seguenti attività:
 - 26.7.3.1. ricerca o addestramento legate all'attività di protezione civile;
 - 26.7.3.2. ferma e recupero di selvaggina, limitatamente all'azione di caccia;
 - 26.7.3.3. recupero di selvaggina ferita;
 - 26.7.3.4. operazioni di censimento della fauna;
 - 26.7.3.5. supporto all'azione di vigilanza e controllo in materia di caccia;
 - 26.7.3.6. guardia di animali domestici al pascolo.

ART.27 - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

- 27.1. Su tutto il territorio del Parco l'esercizio della caccia è regolamentato e riservato esclusivamente agli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione di settore, secondo le modalità previste in dettaglio dagli strumenti di pianificazione faunistica del Parco.
- 27.2. Il prelievo venatorio è ammesso nel rispetto della disciplina del Piano Faunistico e dalla normativa vigente con le limitazioni per le riserve integrali A definite dall'Art. 9.8.
- 27.3. Per quanto riguarda la pesca, ai fini dell'accertamento della consistenza del patrimonio ittico e della potenzialità produttiva per definire i criteri di coltivazione, è in vigore la Carta ittica di cui alla L.P. 60/78, richiamata dall'Art. 44 della L.P. 11/07. Ai sensi dell'Art. 44, co. 3 della L.P. 11/07, la pesca è proibita in tutte le zone di riserva integrale A. Ai sensi dell'Art. 44, co. 3 della L.P. 11/07, l'esercizio della pesca potrà essere sottoposto a verifica nelle riserve speciali per la valutazione di eventuali disturbi che potrebbero essere arrecati nei confronti delle specie protette. Particolari regolamenti d'esercizio della pesca potranno essere emanati dal Parco in queste zone, ai sensi del comma 6 dell'Art. 43 della L.P. 11/07, sentita l'Amministrazione territorialmente competente. In attesa di queste risultanze, i disposti della Carta ittica mantengono tutta la loro operatività in queste aree. È fatto obbligo alle Associazioni dei pescatori ricadenti nel territorio del Parco di evidenziare, nell'apposito tesserino emesso annualmente, le zone interdette alla pesca e coincidenti con le riserve integrali A.

ART. 28 - REGOLAMENTAZIONE DELLA MESSA A NORMA E RECUPERO AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE ESISTENTI

- 28.1. Le attività estrattive presenti nel Parco sono limitate a pochi casi, per ciascuno dei quali il PdP adotta specifiche misure ai sensi dell'Art. 44, co 4 lett. d) della L.P. 11/07.
- 28.2. La concessione mineraria di 1° categoria a Prà dell'Era nei Comuni di Carisolo, Pinzolo e Giustino, riguarda l'imbottigliamento dell'acqua oligominerale ivi presente. Il PdP conferma l'attività in essere senza alcuna limitazione o prescrizione particolare.
- 28.3. Per le 3 concessioni riguardanti le cave di tonalite in Val Genova (2° categoria), il PdP rimanda alle conclusioni dello Studio "Predisposizione delle linee progettuali di coltivazione sostenibile e recupero ambientale delle cave di tonalite della Val Genova", predisposto ai sensi dell'Art. 28.4.5 delle Norme di attuazione del precedente Piano, e in particolare ai principi di buona tecnica e prescrizioni per un recupero ambientale delle cave di tonalite ivi contenute.
- 28.4. A questo fine, il PdP adotta le seguenti prescrizioni:
 - 28.4.1. l'estensione territoriale è confermata entro i confini delle aree di coltivazione come indicate dal Piano Cave (Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali) e riportate nella Tav. 2; le presenti prescrizioni vengono adottate all'interno delle aree relative alle concessioni attualmente in essere;
 - 28.4.2. la quantità assoluta del materiale che può essere estratto da parte delle ditte attualmente in possesso della concessione è fissata in 10.000 mc. utili all'anno e globalmente in 250.000 mc. utili, compresi gli scarti da rimandare a discarica; il limite temporale è fissato all'anno 2029;
 - 28.4.3. limitatamente al periodo dal 20 luglio al 1 settembre di ogni anno l'attività di coltivazione delle cave dovrà svolgersi con l'adozione delle seguenti prescrizioni: a) l'uso degli esplosivi potrà avvenire esclusivamente dal lunedì al venerdì, entro le ore 9.00 al mattino e dopo le ore 18.00 alla sera; b) il trasporto del materiale sarà effettuato mediamente con una sola corsa per ogni ditta pro die, da effettuarsi entro le ore 9.00 o dopo le ore 18.00, inoltre, limitatamente al periodo dal 1 luglio al 19 luglio, nei giorni di sabato e domenica non devono essere effettuati trasporti di materiali di cava con camion dopo le 9.00;
 - 28.4.4. la destinazione finale dell'area ad escavazione conclusa è quella del bosco di protezione ad evoluzione naturale (B2); a questa destinazione dovranno tendere tutte le operazioni di asporto, scavo e modellamento, nonché le opere di recupero da porre in atto durante i termini di validità delle concessioni;
 - 28.4.5. la predisposizione, da parte dei concessionari, con cadenza triennale, dell'aggiornamento anche cartografico dei lavori di cantiere e delle perizie geotecniche sui rischi di instabilità del versante oggetto di sfruttamento da sottoporre all'autorità competente in materia;
 - 28.4.6. le attività relative alla raccolta e trasporto di massi già distaccati dalla parete rocciosa per cause naturali non sono consentite entro la distanza di m. 30 dalla strada di fondovalle, entro la quale i massi esistenti e quelli che si troveranno in queste condizioni in futuro dovranno essere mantenuti al loro posto, salvo che questi ultimi provochino grave ostacolo alla viabilità esistente e in mancanza di alternative tecniche ragionevoli e compatibili.
- 28.5. Le precedenti disposizioni derivanti dalla legislazione di tutela ambientale (ivi compresa la tutela del paesaggio) non comportano indennizzo, mentre quelle derivanti dallo studio di recupero ambientale che implicino limitazioni sostanziali alle attività di coltivazione o maggiori costi d'esercizio saranno valutate ai sensi del comma 4, lett. d) dell'Art. 44 della L.P. 11/07.
- 28.6. Sono fatte salve le disposizioni di norme più restrittive derivanti da leggi, piani o regolamenti sovraordinati al PdP (Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali - L.P. 6/80).

CAPO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 29 - SENTIERISTICA

- 29.1. Fermo restando il divieto di costruire nuovi sentieri, il PdP individua nella Tav. 2, ai fini specificatamente gestionali, i sentieri ricadenti nelle riserve integrali A che possono essere oggetto di manutenzione. Gli altri sentieri esistenti non segnalati entro le riserve integrali saranno definitivamente abbandonati. Nelle altre zone, i sentieri potranno essere mantenuti dagli enti proprietari, dalle associazioni escursionistiche e dall'Ente Parco, anche sulla base di specifiche convenzioni. Il contenuto della Tav. 2, che risponde a finalità gestionali, può essere aggiornato per mezzo dei Programmi annuali di gestione.
- 29.2. In ogni caso la manutenzione ordinaria dei sentieri ha carattere conservativo. La manutenzione straordinaria, da realizzarsi anche per motivi di sicurezza, ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato.

ART. 30 - VIABILITA' FORESTALE

- 30.1. Nuove strade forestali e piste d'esbosco.
 - 30.1.1. Fermo restando il divieto di costruire nuove strade veicolari previsto all'Art. 6, nel Parco la valutazione della compatibilità delle previsioni di nuove strade forestali e di piste d'esbosco, come definite dal Regolamento di attuazione dell'Art. 100 della L.P. 11/07, avviene di norma nell'ambito degli strumenti di pianificazione forestale.
 - 30.1.2. Nelle riserve speciali e negli ambiti di particolare interesse la valutazione, di cui al punto precedente, rientra all'interno dei Piani d'Azione di cui all'Art. 5. In assenza di tali piani vale la norma generale di cui al punto precedente.
- 30.2. Nuove vie temporanee per l'esbosco.
 - 30.2.1. La realizzazione di nuove vie temporanee per l'esbosco o la riattazione di tracciati esistenti sarà autorizzata dal Parco al fine di verificarne la compatibilità con gli obiettivi conservazionali. Tali vie al termine dello specifico utilizzo cui sono destinate saranno sempre abbandonate alla rivegetazione spontanea o, se necessario, saranno oggetto di intervento di ripristino ambientale.
- 30.3. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 - 30.3.1. Le strade esistenti che richiedono di essere lastricate non potranno subire ampliamenti di carreggiata, salvo per motivate esigenze di tipo localizzato.
 - 30.3.2. La manutenzione ordinaria della rete stradale carrabile sarà svolta senza preventiva autorizzazione da parte del Parco.
 - 30.3.3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, necessari per motivi di sicurezza ed agibilità, sono ammesse tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato. In questo caso l'Ente responsabile richiederà l'autorizzazione per l'intervento corredata di progetto esecutivo.

ART. 31 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI A PIEDI E CON MEZZI NON MOTORIZZATI

- 31.1. L'accesso pedonale è libero fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti:
 - 31.1.1. Nelle Riserve Speciali RS per tutti i visitatori non residenti nei Comuni interessati dalla riserva, dal 1 aprile al 15 luglio, è vietato abbandonare i sentieri e le aree di pertinenza delle strutture turistiche, ricettive e agro-pastorali, con deroga solo per le attività di servizio e quelle riservate agli aventi diritto, per l'espletamento delle attività agro-silvo-pastorali e per la ricerca scientifica.
 - 31.1.2. I sentieri segnalati in zona di Riserva integrale A sono esclusivamente pedonali e possono essere abbandonati dai visitatori solo per raggiungere itinerari di interesse alpinistico o storico-culturale legati alla Grande Guerra, o dagli aventi diritto secondo gli usi locali e per attività di gestione agro-silvo-pastorali e legate

all'esercizio venatorio ammesso. Il Parco può autorizzare, in accordo con l'Ente proprietario, eventuali deroghe per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica.

- 31.2. L'attività di cicloturismo è consentita su tutte le strade e piste d'esbosco. Nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, sui tracciati alpini e sugli altri sentieri è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale. Il Parco, attraverso uno specifico regolamento può individuare e tabellare ulteriori tratti di sentiero dove vietare la circolazione con mezzi meccanici. Sono comunque fatte salve le deroghe previste nello specifico regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009 (e ss.mm.).
- 31.3. Lo sci da discesa è consentito nelle sole aree sciabili indicate alla Tav. 2 fatto salvo quanto previsto all'Art. 15.
- 31.4. L'attività dello scialpinismo, lo sci escursionistico e l'escursionismo con racchette da neve sono ammessi, salvo che nelle Riserve Speciali RS, dove è vietato uscire dai sentieri, dalle strade forestali e dai tracciati specificatamente individuati ai fini specificatamente gestionali, nella Tav. 2 che può essere aggiornata per il tramite del Programma annuale di gestione.
- 31.5. La Giunta Esecutiva ha disposto un apposito regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009 (e ss.mm.), per lo svolgimento delle attività di deltaplano, parapendio, equitazione, cicloturismo, sci alpinismo, sci escursionistico, canyoning, orienteering, scalata alpinistica e altre attività sportive sentite le Associazioni sportive interessate e da adottarsi ai sensi del comma 6 dell'Art. 43 della LP 11/07.

ART. 32 - DISCIPLINA DEL TRANSITO CON MEZZI A MOTORE

- 32.1. Le strade statali, provinciali, comunali e vicinali aperte al traffico veicolare possono essere usate da tutti i mezzi di locomozione ad esclusione di quanto previsto all'Art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.
- 32.2. Sulle strade a traffico limitato, di cui alla Tav. 2, è assicurato il transito di tutti gli aventi diritto (gli abitanti aventi diritto di uso civico nonché i proprietari di immobili e di fondi, i frontisti, i gestori di esercizi, i malgari, i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro attività, gli ospiti dei posti letto alberghieri raggiungibili con la strada). Gli spostamenti del pubblico possono essere assicurati, d'intesa con i proprietari della strada, sia a mezzo di servizi di trasporto collettivo (mini-bus) in concomitanza dei periodi di massimo affollamento, sia mediante contingentamento numerico dei veicoli ammessi. Il Programma annuale di gestione stabilisce di anno in anno le misure necessarie per la messa a regime delle diverse modalità di trasporto pubblico.
- 32.3. Fatta salva una diversa, specifica regolamentazione adottata per le varie riserve, sulle strade di servizio silvo-pastorale classificate di tipo B possono transitare tutti gli aventi diritto, in base ai disposti del Regolamento di attuazione dell'Art. 100 della L.P. 11/07. Su queste strade, in accordo con i proprietari, il Parco può attivare o concedere a terzi un servizio di trasporto su mezzi speciali (fuoristrada). Per particolari e motivate esigenze, da valutare di volta in volta, il Parco può certificare la necessità di transito motorizzato.
- 32.4. Sulle strade forestali ad uso esclusivo del bosco classificate di tipo A valgono le norme di cui al Regolamento di attuazione dell'Art. 100 della L.P. 11/07. Per particolari e motivate esigenze, da valutare di volta in volta, il Parco può certificare la necessità di transito motorizzato.

ART. 33 - STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

- 33.1. Il Parco prevede la conferma e la messa a norma, all'interno dell'area protetta, in continuità con la tradizione escursionistica del territorio, dei servizi ricettivi di cui agli elenchi acclusi, indicati con apposito segno grafico nella Tav. 2.
- 33.2. A - BIVACCHI
 - 33.2.1. Laeng - Passo Cavento (m. 3100) - zona A3 (AJ1)
 - 33.2.2. Segalla - Passo delle Vacche(m. 3000) - zona A3 (AX1)

- 33.2.3. Cunella - Val San Valentino (m. 2159) - zona A3 (AY1)
- 33.2.4. Begey - Passo Topete (m. 2900) - zona A3 (AS29 - AS30)
- 33.2.5. Roberti - Val Nardis (m. 2204) - zona B1 (AI16)
- 33.2.6. Bonvecchio - Cima Sassara (m. 2894) - zona A3 (AZ1)
- 33.2.7. Castiglioni - Crozzon di Brenta (m. 3165) - zona A3 (AO1)
- 33.2.8. Orobica - Cima Presanella (m. 3382) - zona A3 (AI17)
- 33.2.9. Dosson - Val San Valentino, Carè Alto (m. 2380) - zona B1 (AX4)
- 33.2.10. Ex-Rifugio Lares - Val di Lares (m. 2085) - zona B2 (AJ2)
- 33.3. B - RIFUGI ALPINI
 - 33.3.1. Val di Fumo (m. 1997) - zona B4 (AF10)
 - 33.3.2. Trivena (m. 1650) - zona B4 (AC8)
 - 33.3.3. Carè Alto (m. 2459) - zona A3 (AL7)
 - 33.3.4. S. Giuliano (m. 1955) - zona B4 (BQ33)
 - 33.3.5. Ai Caduti dell'Adamello - Lobbia Alta (m. 3020) - zona A3 (AS4)
 - 33.3.6. Città di Trento al Mandrone (m. 2449) - zona B1 (AS7)
 - 33.3.7. Segantini (m. 2373) - zona B1 (AI20)
 - 33.3.8. Casinei (m. 1825) - zona B3 (AO43)
 - 33.3.9. Tuckett-Sella (m. 2272) - zona A3 (AO46-AO48)
 - 33.3.10. "Maria e Alberto" ai Brentei (m. 2182) - zona A3 (AO9)
 - 33.3.11. Alimonta (m.2580) - zona A3 (AO3)
 - 33.3.12. Tosa (m. 2491) - zona A3 (BO1)
 - 33.3.13. Pedrotti (m. 2491) - zona A3 (AP107)
 - 33.3.14. Agostini (m. 2405) - zona A3 (AP101)
 - 33.3.15. "F.lli Garbari" ai XII Apostoli (m. 2489) - zona A3 (AV1)
 - 33.3.16. Al Cacciatore (m. 1820) - zona B4 (AP91)
 - 33.3.17. Selvata (m. 1630) - zona B1 (BO7)
 - 33.3.18. Croz dell'Altissimo (m. 1430) - zona B1 (BO10)
 - 33.3.19. Graffer - zona C (AO63)
 - 33.3.20. Cornisello - zona B1 (AE10)
 - 33.3.21. Malghette - zona B2 (AM166)
 - 33.3.22. Malga di Andalo - zona B4 (BO39)
- 33.4. C - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
 - 33.4.1. Zeledria - zona C (AM205) 6)
 - 33.4.2. Chalet Gino - zona B3 (AI4)
 - 33.4.3. Cascata Nardis - zona B6 (BQ42)
 - 33.4.4. Nambrone - zona B3 (AM56)
 - 33.4.5. Ritort - zona B4 (AM83)
 - 33.4.6. Genzianella - zona B3 (AM196)
 - 33.4.7. Brenta - zona B6 (AA47)
 - 33.4.8. Dolomiti - zona B3 (AG86)
 - 33.4.9. Ceda - zona B4 (AP114)
 - 33.4.10. Nembia - zona B6 (AP3)
 - 33.4.11. Capriolo - zona B3 (BM10)
 - 33.4.12. Miralago - zona B3 (BM21)
 - 33.4.13. Lago Rosso - zona B3 (BM62)
 - 33.4.14. Orso Bruno - zona B3 (BM22)
 - 33.4.15. Maso Fortini - zona B6 (AP121)

- 33.4.16. Malga Vigo - zona C (AM187 e AM188)
 - 33.4.17. Capanna Spinale - zona C (AO103)
 - 33.4.18. Stella Alpina - zona B4 (AW14)
 - 33.4.19. Fontana Bona - zona B6 (AI3)
 - 33.4.20. Cinque Laghi - zona C (AM96)
 - 33.4.21. Boch - zona C (AO118)
 - 33.4.22. Montagnoli - zona C (AO89)
 - 33.4.23. Stoppani al Grostè - zona C (AO56)
 - 33.4.24. Vallesinella - zona B3 (AO30)
 - 33.4.25. Cascade di Mezzo - zona B3 (AO27)
 - 33.4.26. Garnì Nembia - zona B6 (AP2)
 - 33.4.27. Pineta- zona B6 (BO20)
 - 33.4.28. Ghedina - zona B6 (AA62)
 - 33.4.29. Genziana - zona C (AM176)
 - 33.4.30. Pradalago - zona C (AM151)
 - 33.4.31. La Montanara - zona C (BO18)
 - 33.4.32. Nambino - zona B4 (AM125)
 - 33.4.33. Adamello Collini al Bedole - zona B3 (AS20)
- 33.5. Per gli aspetti edilizi di tutte queste strutture, valgono le norme di cui all'Art. 34 seguente.

CAPO V - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 34 - INTERVENTI CONSERVATIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

- 34.1. Il patrimonio edilizio del Parco è costituito da manufatti appositamente identificati e localizzati, ognuno dei quali è stato oggetto di schedatura.
- 34.2. Qualsiasi intervento edilizio deve osservare quanto disposto dalla Carta di Sintesi Geologica del PUP, dalla Carta delle Risorse idriche del PUP e dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
- 34.3. Manufatti esistenti eventualmente non censiti, opportunamente segnalati e documentati dagli interessati alla Direzione del Parco, potranno essere sottoposti a schedatura nel 1° aggiornamento del PdP, con conseguente afferimento alle tipologie indicate di seguito, purché risultanti come costruiti antecedentemente alla data di approvazione del PdP. Fino a quel momento per questi manufatti, ove e se esistenti, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 34.4. Un apposito tabulato, allegato integrante delle presenti Norme, riporta la classificazione di ciascun manufatto rilevato entro le categorie normative di seguito elencate, che specificano di volta in volta la destinazione d'uso e gli interventi previsti secondo le diverse tipologie di intervento edilizio di cui all'Art. 15 della L.P. 15.1.93 n.1, e specificatamente quelli di a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro, d) risanamento conservativo, e) ristrutturazione edilizia, f) demolizione e ricostruzione, con le seguenti specificazioni di maggior dettaglio:
 - 34.4.1. a) Manutenzione ordinaria
 - 34.4.1.1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

34.4.1.2. Per gli edifici destinati ad attività artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sulla struttura dell'edificio.

34.4.1.3. In particolare sono interventi di manutenzione ordinaria:

opere interne:

a1- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;

a2- tinteggiatura riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;

a3- riparazione e sostituzione dei pavimenti;

a4- riparazione e sostituzione degli impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché non comportino la creazione di nuovi volumi e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi o parti significative dell'organismo edilizio;

opere esterne:

a5- riparazione degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti, e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi edilizi caratterizzanti;

a6- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratteristici. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;

a7- tinteggiatura, e riparazione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e partiture;

a8- riparazione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa;

a9- riparazione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;

a10- installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda, come estensioni dell'impianto idro-sanitario già in opera, ai sensi dell'Art.5 della Legge n.308/82;

a11- riparazione delle pavimentazioni senza modificare materiali e modalità di posa;

a12- tinteggiatura, e riparazione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizione, forma e dimensione.

34.4.2.b)Manutenzione straordinaria

34.4.2.1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare e integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

34.4.2.2. Per gli edifici destinati ad attività artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di lavorazione e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico che incidano sulla struttura dell'edificio.

34.4.2.3. In particolare sono interventi di manutenzione straordinaria:

opere interne:

b1- modifica, apertura e chiusura di porte;

b2- demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), senza modifica di materiali;

b3- adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai, ai fini della coibentazione termica ed acustica;

b4- opere per realizzare ed integrare i locali per i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;

b5- demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni con o senza modifiche dei materiali;

b6- consolidamento di parti di solai, volte e scale, senza modifica dei materiali e delle quote;

b7- rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forme e di quote (di imposta e di colmo);

opere esterne:

b8- rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, da eseguire con modalità e materiali tradizionali, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;

b9- sostituzione di infissi e serramenti con l'impiego di materiali tradizionali anche se con caratteristiche diverse da quelle esistenti e con la possibilità di messa in opera di infissi con doppio vetro a camera, di doppi infissi e inferriate;

b10- rifacimento e sostituzione delle coperture, di grondaie e canne fumarie con modalità e materiali uguali a quelli esistenti o tradizionali;

b11 - inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre impermeabilizzazioni;

b12- sostituzione di pavimentazioni e recinzioni, con modalità e materiali uguali a quelli esistenti o tradizionali.

34.4.3.c) Restauro

34.4.3.1. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione tipologico formale del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità entro una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.

34.4.3.2. In particolare sono interventi di restauro:

c1- interventi sulle strutture non resistenti interne e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi edilizi e morfologici caratteristici;

c2- modificazione di elementi della struttura resistente, compatibile con il comportamento statico globale dell'organismo edilizio, nel rispetto della tipologia costruttiva originaria;

c3- eliminazione di elementi e parti incongrue che alterino l'organismo edilizio, nella sua configurazione tipologica formale originaria;

c4- ricostruzione di parti modeste dell'edificio crollate o demolite, purché nelle dimensioni di altezza e di pianovolumetria e con tipo di materiale e modalità di muratura identiche a quelle della scheda di rilevamento eseguita dal PdP.

34.4.4.d) Risanamento conservativo

34.4.4.1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento, all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico organizzativo iniziale.

34.4.4.2. In particolare sono interventi di risanamento conservativo:

d1- modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità abitative;

d2- installazione di impianti tecnologici riguardanti l'intero organismo edilizio: ascensori, montacarichi e simili, impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati e che non comportino alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e dei volumi esistenti;

d3- inserimento di elementi accessori (soppalchi, doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne) purché non comportino modifiche alle destinazioni d'uso e alterazioni delle strutture resistenti.

34.4.5.e) Ristrutturazione edilizia

34.4.5.1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche in cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite.

34.4.5.2. In particolare sono interventi di ristrutturazione edilizia:

e1- riorganizzazione interna delle singole unità immobiliari con modifica degli elementi strutturali non portanti, senza alterazioni dei volumi e delle superfici;

e2- realizzazione di servizi igienici con aumento del volume esistente;

e3- rialzamento dell'ultimo piano;

e4- modifica degli elementi strutturali orizzontali portanti fino allo svuotamento dell'edificio;

e5- complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale dell'edificio esistente;

e6- ampliamenti: gli interventi consistono in aggiunte di volumi in altezza o in aderenza e tamponamenti di logge coperte, porticati, androni, parti a pilotis, tettoie e coperture sorrette da elementi strutturali puntiformi in generale. Sono considerati ampliamenti gli interventi che non modificano i caratteri tipologici dell'edificio e le destinazioni d'uso. Essi sono possibili solo quando la categoria edilizia di riferimento specifica la loro ammissibilità e il loro preciso dimensionamento.

34.4.6.f) Demolizione e ricostruzione

34.4.6.1. Sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione, quelli rivolti alla sostituzione dell'edificio ovvero interventi di sola demolizione di manufatti. E' costituita dagli interventi più radicali che possono riguardare un edificio, vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità. In certi casi l'intervento si conclude

con la demolizione, cioè con la sparizione del volume o dei resti del volume compromesso. Nella maggioranza dei casi alla demolizione segue una ricostruzione che può introdurre diversi caratteri tipologici e modificare sostanzialmente la morfologia dell'edificio.

f1- demolizione di una parte di edificio e sua ricostruzione con caratteristiche tipologiche, volumetriche, funzionali analoghe: si tratta in questo caso di sostituzione parziale;

f2- demolizione di una parte di edificio e sua ricostruzione modificandone le caratteristiche;

f3- demolizione totale e costruzione di un nuovo edificio analogo a quello preesistente per tipo, volume e funzione: si tratta in questo caso di sostituzione;

f4- totale demolizione e costruzione di un nuovo edificio totalmente o in parte difforme da quello preesistente, nei limiti di riferimento previsti nelle rispettive categorie;

f5- ricostruzione in tutto o in parte di manufatto fatiscente o costruzione di parti crollate o demolite, purchè le dimensioni planovolumetriche non siano sostanzialmente dalla scheda di rilevamento eseguita dal Pdp.

34.4.7. Definizioni

Ai fini dell'attuazione di tutte le tipologie di intervento edilizio previste dal Pdp si formulano le seguenti definizioni:

34.4.7.1. volumetria esistente, che corrisponde al volume fisico dell'edificio comprensivo delle parti emergenti e sottostanti al profilo naturale del terreno, e ricompreso tra il piano di calpestio del piano terra, o interrato, se esistente, e l'estradosso del primo perlinato del tetto;

34.4.7.2. nuova volumetria, nella quale debbono essere ricompresi tutti i nuovi volumi realizzati, anche se sottostanti il piano naturale di campagna od il piano di spiccato della costruzione, fatti salvi i volumi tecnici;

34.4.7.3. volumi tecnici: non sono ricompresi nella nuova volumetria, i cc.dd. volumi tecnici, corrispondenti a porzioni volumetriche, prive di autonoma utilizzabilità e segnatamente alle bocche di lupo, alle intercapedini di larghezza massima pari a 60 cm, alle scale esterne di emergenza purchè non contenute in un vano, ed eventuali strutture a torretta emergenti dalla copertura dell'edificio per il contenimento di parti impiantistiche elettriche, di vani ascensore o di aerazioni esterne;

34.4.7.4. superficie coperta: corrisponde alla proiezione del sedime dell'edificio al netto degli aggetti (sporti di gronda, terrazzi, balconi e simili);

34.4.7.5. tettoia: elemento di copertura fisso sostenuto da uno o più elementi di sostegno. Le tettoie da realizzare in fregio a corpi edificiali esistenti costituiscono volume urbanistico e consumano le potenzialità di incremento volumetrico ammesse dalle presenti norme per i singoli edifici. A tal fine il calcolo della volumetria avviene in analogia alle definizioni di cui sopra. Le tettoie esistenti non sono invece computabili nella volumetria esistente alla quale rapportare le percentuali di incremento volumetrico ammesso. Le tettoie che costituiscano manufatti autonomi vanno considerati quali "interventi edilizi ex novo" vietati ai sensi dell'art. 6.1.17 delle presenti norme di attuazione; fanno eccezione a tali prescrizioni i manufatti definiti legnaie-deposito ai sensi dell'articolo 34.11.15

34.5. Per tutte le tipologie di intervento sopra menzionate gli interventi nella sistemazione delle aree non edificate (attraverso opere di piantagione, trattamento del terreno, pavimentazioni, ecc.), comprendenti anche la costruzione di infrastrutture, impianti e attrezzature pubbliche in superficie ed in profondità, sono ammessi solo secondo le seguenti prescrizioni:

- 34.5.1.- entro l'area parco non è consentito creare nuove recinzioni eccettuate le ipotesi nelle quali la loro installazione sia giustificata da motivi di sicurezza, di gestione veicolare, e attività zootecnica, nè ridurre a giardino ornamentale i loro resedi; è pertanto vietato collocare o insediare sculture, impianti di illuminazione notturna, vialetti, ecc..
- 34.5.2.- per il rinnovo, la modificazione ed il nuovo impianto del manto vegetale superficiale non destinato ad usi produttivi si farà sempre uso delle specie fioristiche locali;
- 34.5.3.- è consentito il rinnovo e la sostituzione dei materiali, anche sciolti, che costituiscono il manto originale di copertura del suolo, con preferenza verso il mantenimento ove possibile del cotico erboso;
- 34.5.4.- possono essere previsti modesti movimenti di terra, con sottrazione ed accumulo di materiale, previo rinverdimento e rinaturalizzazione dell'intervento, ivi compreso il ripristino e la nuova realizzazione di opere di sostegno e ancoraggio e consolidamento dei terreni;
- 34.5.5.- sono consentite altresì le opere per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi, nonché le opere necessarie per la posa in opera di cavi e per l'intubazione e/o la deviazione delle acque superficiali e sotterranee, con le stesse cautele sopra menzionate;
- 34.5.6.- qualsiasi intervento di sistemazione esterna che comporti la modifica permanente dello stato dei luoghi o l'inserimento di arredi vari quali fontane, barbecue, giochi, ecc., deve essere sottoposto a specifica autorizzazione del Parco. A tal fine tali interventi devono essere raffigurati in un'apposita tavola progettuale evidenziante, in scala adeguata e con i prescritti dettami, tutte le soluzioni concernenti i singoli interventi da effettuare, con particolare riferimento alle soluzioni relative all'attacco a terra della costruzioni. In particolare dovranno essere puntualmente dettagliate le caratteristiche tipologiche e costruttive, nonché le tipologie di materiali le quali dovranno corrispondere a quelle tipiche della zona interessata all'intervento di sistemazione. Nella effettuazione di tali scelte progettuali sarà altresì necessario attenersi alle indicazioni riportate nel documento "Il patrimonio edilizio nel Parco Naturale Adamello Brenta";
- 34.5.7.- sono invece ammesse, salvo diversa prescrizione di zona e sempre con l'applicazione dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti considerati dalla normativa del Piano Urbanistico Provinciale", le cabine di trasformazione, le centraline telefoniche, le linee di trasporto dell'energia a bassa tensione, gli impianti solari per l'energia elettrica, le linee telefoniche, sempre con le cautele di cui all'Art. 31 L.P. 6.5.88 n. 18.
- 34.5.8.- è inoltre ammessa la realizzazione di ricoveri permanenti per la tradizionale attività di allevamento di piccoli animali domestici (polli, conigli, ecc.) aventi altezza massima al colmo di m. 1,50 e per una superficie massima di mq 4,00; tali manufatti dovranno essere realizzati in legno. Per quanto concerne l'apicoltura, è ammessa la collocazione di apiari mobili e temporanei in quanto funzionali alla pratica del nomadismo.
- 34.6. Il Pdp individua con apposito segno grafico (Tav. 2) gli areali entro cui il Parco attiverà - ai sensi del 2° comma Art. 24 L.P. 18/88 - Programmi di recupero edilizio e funzionale, allo scopo di specificare destinazioni d'uso integrate e diversificate di particolari complessi insediativi che per aggregazione, dimensione e qualità dei diversi manufatti, necessitano di politiche unitarie di intervento. I Programmi anzidetti potranno prevedere tipologie di intervento più rigorosi rispetto a quelli dell'intervento ammesso dal Pdp sugli immobili nei medesimi ricompresi, nonché particolari limitazioni rispetto agli aumenti volumetrici ammissibili. Il programma di recupero per il perseguimento delle finalità al medesimo sottese potrà pertanto formulare prescrizioni tese a disciplinare secondo le modalità evidenziate dal programma stesso tutte le caratteristiche esterne ed interne dei manufatti ricompresi nel relativo perimetro. In ogni caso il programma di recupero potrà imporre la conservazione di determinate tipologie costruttive (riferite, per esempio, alla copertura, agli intonaci, ecc.), il rispetto delle formetrie dell'edificio, la riqualificazione degli spazi pertinenziali e comuni.

- 34.7. I Programmi di recupero edilizio e funzionale dovranno contenere :
- 34.7.1. stralcio dell'azzonamento di PdP, nonchè le Norme di attuazione ed i vincoli relativi alla zona di intervento ed a quelle circostanti;
 - 34.7.2. documenti attestanti le proprietà, estratto originale di mappa catastale delle particelle e dei manufatti edilizi per i quali viene proposto l'intervento;
 - 34.7.3. estratto planimetrico con la delimitazione dell'area oggetto di intervento;
 - 34.7.4. la documentazione cartografica alle varie scale 1:2000 aereofotogrammetrico, 1:500 a curve di livello con equidistanza non superiore a ml. 1 aggiornata alla data di presentazione del Programma di recupero, 1:200 sui singoli immobili esistenti, nonché sezioni e prospetti alle stesse scale che rappresentino lo stato attuale dell'area di intervento, con l'indicazione degli eventuali spazi, attrezzature ed infrastrutture pubbliche e/o di uso pubblico già esistenti compresi eventuali acquedotti, gasdotti, elettrodotti e linee elettriche e telefoniche, fognature;
 - 34.7.5. documentazione fotografica esauriente che illustri l'oggetto dell'intervento in ogni suo aspetto;
 - 34.7.6. eventuale relazione sulle analisi socio-economiche e storiche;
 - 34.7.7. relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi di recupero;
 - 34.7.8. elaborati di progetto, planimetrici ed altimetrici in opportune scale ed esaurientemente quotati, da cui risultino fra l'altro:
 - 34.7.8.1. le destinazioni d'uso dei singoli manufatti edilizi esistenti e l'indicazione delle relative quantità;
 - 34.7.8.2. le destinazioni d'uso e gli schemi tipologici, funzionali e costruttivi, le volumetrie e le superfici coperte di tutte le opere e di tutte le attrezzature previste o comunque facenti parte dell'area oggetto di piano, le distanze tra i manufatti e tra questi ed i confini, le aree di pertinenza dei singoli edifici, le altezze, il numero dei piani;
 - 34.7.8.3. le sedi viarie veicolari e pedonali e le relative superfici a verde di corredo;
 - 34.7.8.4. gli spazi di sosta e di parcheggio;
 - 34.7.9. gli elaborati tecnici relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria previste compresi quelli relativi allo smaltimento dei liquami ed al raccordo con la fognatura principale o altri impianti, alla distribuzione dell'energia elettrica (con indicazione del luogo e delle modalità di allacciamento), all'approvvigionamento idrico, nonchè ai movimenti di terra, alle pavimentazioni delle aree pubbliche e/o di uso pubblico e alle essenze vegetali delle aree a verde pubblico;
 - 34.7.10. gli elaborati grafici dovranno essere corredati di tabelle indicanti:
 - 34.7.10.1. la superficie delle varie aree e la loro incidenza percentuale rispetto al totale dell'area interessata;
 - 34.7.10.2. i parametri urbanistici proposti ed il loro confronto con le norme di attuazione del PdP;
 - 34.7.10.3. le quantità di volume esistenti per gli edifici in essere con la distinzione dei volumi per le varie funzioni e destinazioni previste e dei volumi dentro e fuori terra;
 - 34.7.10.4. le quantità di superficie coperta delle singole aree o parti di aree;
 - 34.7.10.5. il numero complessivo dei vani previsti ed il numero degli abitanti ipotetici calcolati sulla base di 1 abitante ogni 100 mc di volume residenziale;
 - 34.7.11. le norme di attuazione del Programma di recupero;
 - 34.7.12. gli elementi catastali delle proprietà soggette eventualmente ad esproprio e l'ordine di successione degli espropri e dei lavori;

- 34.7.13. la relazione contenente le previsioni finanziarie di massima e l'indicazione delle quote di spesa e dei tempi degli interventi da effettuare dagli operatori pubblici e/o privati ivi compresi gli interventi comunali eventualmente compresi;
- 34.7.14. lo schema (o gli schemi) di convenzione fra Comune e proprietari per regolare fra l'altro:
- 34.7.14.1. le destinazioni d'uso;
 - 34.7.14.2. i contributi per opere di urbanizzazione e le eventuali quote di essi da assolvere mediante cessione di aree e/o esecuzione diretta dei lavori;
 - 34.7.14.3. le sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza.
- 34.8. I Comuni assumono le presenti norme come elaborato integrativo del proprio strumento urbanistico, ai sensi del 2° comma dell'Art. 23 L.P. 6.5.88 n. 18.
- 34.9. Fino al momento in cui i programmi di recupero edilizio e funzionale non saranno redatti e approvati, sono consentiti, in via esclusiva, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 34.10. Nel solo caso degli edifici compresi nella riserva speciale RS1 valgono i disposti di cui all'Art. 17 delle presenti Norme.
- 34.11. Il PdP dispone per ciascuno degli edifici esistenti nel Parco le seguenti prescrizioni, specificate come previsione progettuale rispetto alle condizioni di stato preesistenti, in riferimento alla seguente classificazione che trova riscontro nell'elenco manufatti allegato al pdp.
- 34.11.1. I - MANUFATTO INCONGRUO
- 34.11.1.1. Manufatto incongruo, edificio con destinazione in contrasto con l'ambiente, rudere diverso dal caso successivo. Si tratta di una casistica relativamente ampia, comprendente di norma edifici che posseggano caratteristiche di materiali o di localizzazione fortemente lesive del paesaggio, oppure di fabbricati abbandonati, la cui destinazione d'uso originaria (opifici, magazzini, rimesse, ecc.) non è più praticabile entro le attuali destinazioni d'uso del suolo.
 - 34.11.1.2. Per gli edifici abusivi non condonati, il Parco segnala il caso al Sindaco territorialmente competente, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.P. 22/91.
 - 34.11.1.3. Nel solo caso dei depositi a servizio delle teleferiche è consentita la demolizione e ricostruzione in pari volume, ma con criterio di adeguato inserimento visuale e paesaggistico, con preferenza verso l'appoggio e integrazione a edifici limitrofi esistenti.
 - 34.11.1.4. A seguito della verifica di cui all'art. 3.1.3. delle presenti norme, tutti gli edifici incongrui saranno demoliti con le seguenti modalità:
 - 34.11.1.4.1 per i fabbricati risultati abusivi non condonati questi saranno acquisiti dalla competente Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 122 L.P. 22/91 e successivamente rimossi;
 - 34.11.1.4.2 per tutti gli altri manufatti questi potranno essere acquistati in proprietà da parte del Parco, anche tramite procedura espropriativa attivata di volta in volta su decisione della Giunta Esecutiva, e demoliti; per la durata e gli effetti del vincolo nonché per la sua reiterazione, in considerazione della necessità di tutelare le rilevanti risorse ambientali e territoriali proprie del Parco, si applicano le disposizioni provinciali in materia di urbanistica.
 - 34.11.1.1. I manufatti incongrui, i quali presentino una destinazione equipollente a quella dei manufatti tecnologici (classe VII), possono essere riclassificati mediante il PAG, tenendo conto di criteri classificatori individuati da un apposito Regolamento approvato contestualmente al PAG stesso, nell'ambito del quale possono essere rideterminate, in diminuzione, le volumetrie esistenti. L'effetto della riclassificazione

operata dal PAG cesserà automaticamente, con conseguente assoggettamento alla disciplina propria dei manufatti incongrui, ove, entro il termine di anni uno dalla approvazione del PAG, non venga effettuata una riqualificazione architettonica del manufatto, secondo le modalità, di volta in volta, prescritte dal Parco.

34.11.1.2. La norma anzidetta è applicabile ai soli manufatti aventi la funzione tipica di quelli tecnologici esistenti nonché a quelli aventi funzione di deposito per i rifugi non serviti da teleferica, la cui necessità di conservazione sia stata accertata. Ove vengano introdotte modifiche al manufatto riclassificato, tali da far venir meno la relativa connotazione di manufatto tecnologico, ossia di bene a servizio di altro bene principale, il medesimo verrà nuovamente soggetto alla disciplina urbanistica propria dei manufatti incongrui.

34.11.2. II – RUDERE

34.11.2.1. Rudere in cui è fatto divieto di qualsiasi intervento, salvo eliminazione di eventuali pericoli di crollo.

34.11.2.2. La ricostruzione dei ruderi è vietata, salvo i casi seguenti:

- nuova destinazione d'uso specificatamente prevista dal PdP nella Tav. 38;

- nelle zone B6, qualora il rudere insista su un appezzamento di terreno agricolo, con la condizione che si obblighi il proprietario alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere. E' facoltà delle Amministrazioni comunali procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante. In questi casi è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 180 mc.

- nelle zone B4, qualora non sussistano strutture idonee per consentire l'espletamento delle attività di alpeggio. I ruderi individuati in Tav. 37 sono ricostruibili in via prioritaria, anche mediante interventi promossi dal Parco. Per i pascoli ovi-caprini è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 30 mq. eventualmente derogabile, nel caso di presenza di consistenti murature in elevazione. Per i pascoli bovini è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 100 mq.;

- nelle zone B1, con le modalità esecutive di cui al punto precedente, qualora sia dimostrata nei fatti la ripresa dell'attività pascoliva.

34.11.2.3. Nel caso di cessazione dell'attività pastorale, gli edifici ricostruiti dovranno essere ridestinati entro le attività previste dai successivi paragrafi IX (da destinare al turismo sociale) e X (di servizio al Parco).

34.11.2.4. I limiti volumetrici di cui ai commi precedenti, non si applicano nel caso di edifici con consistenti murature in elevazione, individuati quali "edifici cadenti" con apposito segno nell'Elenco manufatti. Debbono ritenersi tali i manufatti caratterizzati dalla presenza di strutture murarie perimetrali in elevazione, aventi una altezza fino alla quota di imposta delle strutture lignee del tetto della costruzione (dormiente in falda), le quali consentono il riscontro degli esatti limiti planivolumetrici dell'edificio preesistente, nonché della relativa caratterizzazione architettonica; per tali manufatti pertanto è possibile

il recupero nel rispetto delle dimensioni planivolumetriche preesistenti. E' peraltro vietata qualsiasi modifica del sedime della costruzione.

- 34.11.3. III - EDIFICIO DA CONFERMARE CON MIGLIORIE TIPOLOGICO-ARCHITETTONICHE
- 34.11.3.1. Edificio da confermare, ma con obbligo di migliorie di tipo ambientale e/o architettonico; i proprietari sono tenuti a proporre interventi di riqualificazione nel caso che intendano intraprendere interventi soggetti a concessione o dia edilizia al Comune di appartenenza. A tali fini o per soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 10% del volume, con un massimo di 100 mc.
- 34.11.3.2. E' ammessa la destinazione residenziale. Sono ammesse tutte le tipologie d'intervento, compresa la modifica delle sagome architettoniche.
- 34.11.4. IV - EDIFICIO DA CONFERMARE CON MANTENIMENTO TIPOLOGICO
- 34.11.4.1. Sono edifici tradizionali o comunque non in contrasto con l'ambiente dove sono inseriti, dove è comunque ammessa la destinazione residenziale. Eventuali modificazioni non dovranno alterare l'impostazione tipologica e la conformazione architettonica esistente. Unicamente per il soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 5% del volume esistente, con un massimo di 100 mc. Tutte le tipologie di intervento sono ammesse, nei limiti di quanto sopra esposto. Gli eventuali aumenti volumetrici dovranno essere in sintonia con la tipologia del manufatto e con le tecniche costruttive proprie della zona.
- 34.11.5. V - EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO
- 34.11.5.1. Edificio tipico del contesto ambientale e/o culturale, di particolare pregio architettonico e tipologico, di cui si prevede un'attenta conservazione e la conferma dell'uso attuale, anche con un possibile interessamento dell'Ente Parco ai fini della promozione delle necessarie opere di restauro e conservazione attiva (incentivi alla conservazione).
- 34.11.5.2. Gli interventi ammessi sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo.
- 34.11.5.3. E' ammessa, quale nuova destinazione possibile, l'uso residenziale qualora esso non comporti sensibili alterazioni dei prospetti esterni.
- 34.11.6. VI - ALTRI EDIFICI DA CONFERMARE
- 34.11.6.1. Edifici che, pur non costituendosi come parte essenziale ed integrante del contesto tradizionale, svolgono ruoli attivi consolidati, da confermare nell'uso attuale senza necessità di modificazioni.
- 34.11.6.2. Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e demolizione.
- 34.11.6.3. L'Ente Parco, in accordo con l'Ente proprietario, potrà porre in essere particolari iniziative per l'eventuale valorizzazione culturale di alcuni dei manufatti di questa tipologia, scelti fra quelli più caratteristici.
- 34.11.7. VII - MANUFATTO TECNOLOGICO
- 34.11.7.1. I manufatti tecnologici particolari, che sono necessari per lo svolgimento di specifiche funzioni, vedono confermate le destinazioni d'uso attuali. Tuttavia, rilevato che essi presentano di norma un rilevante impatto paesaggistico, sono previste tutte quelle migliorie che ne possano migliorare l'inserimento ambientale.
- 34.11.7.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento, comprese la modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso del manufatto.

- 34.11.7.3. Negli interventi dovrà essere particolarmente curato l'inserimento ambientale e paesaggistico, nella ricerca di una minimizzazione degli impatti visuali.
- 34.11.7.4. Al definitivo venir meno della destinazione del bene o dell'attività principale al cui servizio è posto il manufatto tecnologico o della particolare funzionalità della struttura stessa, consegue l'obbligo di relativo smantellamento.
- 34.11.8. VIII - MALGA ATTIVA
- 34.11.8.1. E' costituita da edifici vari (stallone, cascine, porcilaia, ecc.) specificatamente destinati a supporto delle attività di monticazione e pertanto da confermare nella destinazione d'uso attuale.
- 34.11.8.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento comprese le modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso specifico del manufatto. In ogni intervento saranno salvaguardati gli aspetti architettonici e tipologici tipici della cultura alpina.
- 34.11.8.3. E' ammesso l'esercizio dell'attività di agriturismo nelle malghe in esercizio di monticazione, nonché la vendita di prodotti agro-pastorali locali, prodotti tipici artigianali e souvenirs, nonché prodotti alimentari da asporto e di immediato consumo e la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di cessazione anche parziale dell'attività pastorale, gli edifici possono essere ridestinati esclusivamente entro le attività previste dai successivi paragrafi IX (da destinare al turismo sociale) e X (di servizio al Parco).
- 34.11.9. IX - EDIFICIO DA DESTINARE AL TURISMO SOCIALE
- 34.11.9.1. Edificio da confermare nell'uso attuale, ma con possibilità di ridestinazione a nuove funzioni legate ad attività di turismo sociale, esercitate da soggetti diversi, ma legato alle attività del Parco o per gli scopi perseguiti dallo stesso. Sono assimilabili a queste attività, secondo gli usi locali, anche quelle svolte direttamente dalle amministrazioni locali o dall'associazionismo locale.
- 34.11.9.2. La Giunta Esecutiva, d'intesa con i proprietari, potrà emettere apposito regolamento per l'uso e la gestione di questi edifici, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88.
- 34.11.9.3. Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.
- 34.11.10. X - EDIFICIO DI SERVIZIO AL PARCO
- 34.11.10.1. Edificio da confermare nell'uso attuale ma con possibilità, previa acquisizione in proprietà o in uso, in accordo con l'Ente proprietario, di destinazione, anche parziale, a servizio dell'Ente Parco per le proprie finalità di gestione. Per motivate esigenze i Programmi Annuali di Gestione hanno la facoltà di inserire di volta in volta ulteriori edifici in questa classe, previo accordo con l'Ente proprietario.
- 34.11.10.2. Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.
- 34.11.10.3. Per i casi in cui si sia verificato l'intervento del Parco per la rimessa in pristino del fabbricato, qualora decada la convenzione di messa a disposizione del bene a favore del Parco, è prevista la destinazione ad uso pubblico con esclusione di attività residenziali, turistiche e commerciali.
- 34.11.11. XI - BIVACCO
- 34.11.11.1. I bivacchi del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco A) dell'Art. 33. Vi sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio previste compresa la ricostruzione. E' consentito un adeguamento

tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, purchè migliorativi dell'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e nel paesaggio, ai sensi dell'Art. 7 L.P.8/93.

34.11.12. XII - RIFUGIO ALPINO

34.11.12.1. I rifugi alpini del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco B) dell'Art. 33. E' escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, necessari al rispetto delle norme in vigore, con riguardo alle strutture e dotazioni di cui all'art. 9 della L.P. 8/93, con particolare riguardo alla realizzazione di eventuali impianti tecnologici e di servizi igienici.

34.11.12.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

34.11.12.3. Ai sensi dell'Art. 31 L.P. 18/88, i rifugi alpini potranno dotarsi, ove le condizioni locali ed ambientali lo consentano, di piccoli impianti idroelettrici di potenza inferiore a 20 Kw, sempre con l'espressione dei pareri suddetti.

34.11.13. XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

34.11.13.1. Gli edifici a destinazione turistica, quali bar-ristoro e strutture ricettive, sono quelli di cui all'elenco C) dell'Art. 33.

34.11.13.2. Al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una-tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 mc., salvo deroghe eccezionali da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Esecutiva.

34.11.13.3. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

34.11.13.4. All'esterno di tali esercizi sono ammesse attrezzature di carattere temporaneo sotto forma di tende ombreggianti o serie di ombrelloni che potranno svilupparsi su non più di due lati contigui del pubblico esercizio; uno specifico Regolamento, adottato tramite il Programma annuale di gestione 2009 (e ss. mm.), detta prescrizioni relative a dimensioni massime, materiali e colori.

34.11.14. XV - EX RUDERE

34.11.14.1. L'ex rudere corrisponde all'edificio riedificato in corrispondenza di ruderi preesistenti, a sensi dell'art. 34.11.2. delle norme di attuazione del Pdp. I manufatti vengono classificati automaticamente quali "ex ruderi", in conseguenza dell'effettuazione degli interventi di riedificazione previsti dalla norma pianificatoria anzidetta, senza necessità di qualsivoglia modifica della relativa tipologia nell'elenco manufatti allegato al Pdp ad opera di revisioni e varianti del piano stesso.

34.11.14.2. Su tali manufatti è vietato qualsiasi aumento volumetrico, e rimangono fermi gli obblighi imposti al momento della legittimazione dell'intervento riedificatorio.

34.11.15. XVI - LEGNAIE-DEPOSITO

34.11.15.1. E' consentita, all'interno del territorio del Parco la realizzazione di manufatti ad uso legnaia - deposito, non costituenti volume urbanistico, esclusivamente a servizio degli edifici ricompresi nelle classi "III - IV - V - VIII - IX - X - XII - XIV e XV" che ne siano sprovvisti alla data di prima adozione del presente piano, e nel rispetto dei limiti che seguono.

34.11.15.2. E' consentita la costruzione di un unico manufatto accessorio (legnaia deposito) a servizio di ciascun edificio avente la classificazione

sopra evidenziata, anche se diviso in più porzioni materiali oppure se costituito da particelle edificiali contigue.

- 34.11.15.3. La possibilità di realizzazione di legnaie-deposito è subordinata alla preventiva eliminazione, entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, di manufatti incongrui presenti sul territorio del Parco, ove il proprietario dell'intero, o di parte dell'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia sia proprietario, anche di manufatti incongrui di cui all'art. 34.11.1.
- 34.11.15.4. Nel caso che l'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia appartenga a più proprietari, la costruzione della legnaia sarà assentita solo previo accordo scritto tra tutti i comproprietari.
- 34.11.15.5. La superficie coperta della struttura non potrà superare il 15% del sedime dell'edificio a servizio del quale la stessa viene realizzata e non potrà, in ogni caso, superare una superficie complessiva di 12 mq..
- 34.11.15.6. In sede di emanazione del parere di competenza del Parco, il medesimo verificherà, di volta in volta, se la costruzione del manufatto accessorio, da fruire quale legnaia, possa essere effettuato in aderenza all'edificio principale, o mediante la creazione di un autonomo manufatto, distaccato dal medesimo. Nella seconda ipotesi la legnaia - deposito, dovrà essere ubicata a una distanza massima di ml 20 dall'edificio principale e dovrà avere un distacco minimo dal medesimo pari a m. 3,00, salvo indicazioni diverse in considerazione di particolari esigenze di tutela paesaggistico-ambientale.
- 34.11.15.7. Nel caso in cui la legnaia venga costruita in aderenza all'edificio principale essa dovrà presentare almeno due facce aperte, mentre qualora la legnaia costituisca un manufatto autonomo essa dovrà presentare almeno tre facce aperte; nell'ambito di tale struttura può essere previsto il tamponamento parziale del manufatto ai fini della realizzazione, all'interno del relativo sedime, di un locale deposito chiuso, purché avente una superficie massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della struttura; nel caso tali manufatti si pongano a servizio di un fondo prativo di dimensioni superiori ad un ettaro la superficie del locale chiuso potrà essere ampliato fino al 50% della superficie complessiva e per una superficie comunque non superiore a mq 4.
- 34.11.15.8. Le caratteristiche tipologiche del manufatto previsto dal presente articolo sono definite tramite uno specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009 (e ss. mm.). Non sono consentiti, in aggiunta alle legnaie aventi i limiti e le conformazioni anzidette, tettoie aperte attigue.
- 34.11.15.9. Non è consentita la possibilità di realizzazione di legnaie a servizio di edifici che abbiano un ingombro volumetrico non superiore a 60 mc.
- 34.11.15.10. La possibilità di realizzazione dei manufatti anzidetti, per le costruzioni ricomprese all'interno delle aree soggette a programmi di recupero edilizio e funzionale, può essere consentita, in via esclusiva, dai programmi stessi, ove ritenuta compatibile con i fini perseguiti dal programma stesso.

CAPO VI - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

- 35.1. Il Parco promuove e coordina la ricerca scientifica da svolgersi entro il territorio di competenza o per le materie ed i soggetti ambientali afferenti le risorse disponibili e le loro potenzialità d'uso. Il Parco stabilisce accordi con gli istituti di ricerca ai vari livelli per analisi mirate alla soluzione di particolari problemi ambientali; promuove il censimento, la schedatura dei beni ed il rilevamento sistematico delle diversità ambientali su idonea base cartografica, partendo dalla disponibilità di dati raccolti per la stesura del PdP.
- 35.2. Il Parco promuove la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo degli insediamenti umani presenti nel territorio, delle pratiche colturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi, indicando ad esempio delle prossime generazioni i risultati positivi conseguiti e storicamente documentati.
- 35.3. Il Parco collabora con la Provincia Autonoma di Trento alla raccolta delle memorie della Prima Guerra Mondiale sia con la documentazione dei reperti disponibili, sia con la segnalazione sul terreno dei fatti storici più rilevanti del conflitto, sia con il recupero dei manufatti esistenti.
- 35.4. Il Parco cura la divulgazione periodica sia dei risultati conoscitivi della ricerca scientifica sia delle implicazioni e scelte gestionali che da questi possono conseguire alla propria azione di governo del territorio, in favore di uno sviluppo durevole, secondo gli auspici dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN).
- 35.5. Il Parco promuove la ricerca scientifica volta ad approfondire le conoscenze riguardo ai processi biotici e abiotici che regolano l'omeostasi e l'evoluzione naturale degli ecosistemi, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti la fauna e la flora. In particolare verranno incentivati gli studi finalizzati alla determinazione delle caratteristiche ecologiche e demografiche delle popolazioni presenti con lo scopo di favorirne la conservazione.

ART. 36 - SANZIONI

- 36.1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere di quanto contenuto nel PdP o nel Programma annuale di gestione, è soggetta alle sanzioni amministrative ed a quanto contemplato dall'Art. 112 della L.P.11/07.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 37.1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, continua ad applicarsi la disciplina urbanistica e territoriale stabilita dagli strumenti di pianificazione provinciale.
- 37.2. Per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge.
- 37.3. Dalla data di adozione delle presenti Norme di Attuazione cessa la validità di permessi di durata superiore all'anno rilasciati, anche da terzi, ai sensi delle precedenti Norme di Attuazione approvate con Delibera della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010.